



Comune di RANICA
Provincia di Bergamo

**NOTA INTEGRATIVA
AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2022**

Sommario

SEZIONE 1	7
1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE.....	8
1.2 - LO SCENARIO	9
1.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	10
1.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GLI ORGANISMI GESTIONALI.....	12
SEZIONE 2	15
1. IL CONTO DEL BILANCIO	17
1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.....	17
1.2 Le variazioni al bilancio.....	18
1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.....	21
1.4 Gli equilibri di bilancio.....	49
1.5 La gestione di cassa	51
1.6 La Gestione dei Residui	53
1.7 Le principali voci del conto del bilancio e criteri di valutazione utilizzati.....	55
1.7.1 LE ENTRATE.....	56
Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.....	56
Titolo 2° - Trasferimenti correnti	61
Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	62
Titolo 4° - Entrate in conto capitale	64
Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie	66
Titolo 6° - Accensione di prestiti.....	66
Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	67
Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro	67
1.7.2 LE SPESE.....	69
Titolo 1° - Spese correnti.....	69
Titolo 2° - Spese in conto capitale.....	73
Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie	74
Titolo 4° - Rimborso di prestiti.....	74
Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere.....	74
Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro	74
1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa	75
1.7.4 Elenco degli interventi attivati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.....	77
1.8 Entrate e spese non ricorrenti.....	77
2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI.....	78
2.1 - Il Conto Economico	79
2.2 Lo Stato Patrimoniale.....	85
3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE.....	93
3.1 Equilibri costituzionali.....	93
3.2 Analisi per indici.....	95
3.3 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.....	96
3.4 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2022, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.....	96
3.5 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.....	96

3.6 Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.....	98
3.7 Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti.	98
3.8 Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;.....	98
3.9 Spese di personale	99
3.10 Verifica rispetto obbligo di contenimento spese	100
3.11 Dati SIOPE	102
3.12 Debiti fuori bilancio.....	102
3.13 Indice di tempestività dei pagamenti	102

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati.

In particolare l'art. 151 TUEL dispone al comma 6°: *"Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

L'art. 231 inoltre specifica: *la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al

netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti:

Il Conto del Bilancio

Lo Stato Patrimoniale

Il Conto Economico

La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, pertanto, nelle valutazioni sulla gestione, si è cercato di esporre gli argomenti con una struttura simile a quella del DUP, al fine di rendere omogenee e confrontabili le scelte operate in sede di programmazione.

SEZIONE 1

IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

Comune di RANICA
Provincia di Bergamo

1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell'Ente. L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Gli Organi Istituzionali

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Nel 2022 gli organi di governo del Comune di Ranica, eletti in data 27/05/2019, sono così composti:

CONSIGLIO COMUNALE al 31.12.2022

Presidente	Vergani Mariagrazia
Consigliere	Beretta Carlo
Consigliere	Gritti Nives
Consigliere	Pellegrini Fulvio Giuseppe
Consigliere	Melocchi Michela
Consigliere	Rotini Davide
Consigliere	Mazzoleni Alessandro
Consigliere	Dal Zovo Sofia
Consigliere	Tribbia Margherita
Consigliere	Pinessi Orietta
Consigliere	Baruffi Matteo
Consigliere	Savoldelli Chiara
Consigliere	Bertino Giovanni

GIUNTA COMUNALE al 31.12.2022

Sindaco	Vergani Mariagrazia
Assessore alla Pianificazione e Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e Manutenzioni, Mobilità - Vice Sindaco	Beretta Carlo
Assessore all'Istruzione, Cultura, Educazione alla Pace e Diritti Umani	Tribbia Margherita
Assessore alle Politiche Giovanili e Tempo Libero	Vergani Mariagrazia
Assessore al Bilancio e Attività Commerciali e Produttive	Pellegrini Fulvio Giuseppe

Lo Statuto

Lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore è stato approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 - 65 - 66 - 96 rispettivamente in data 9, 15, 16 ottobre e 13 dicembre 1991.

Le modifiche sono intervenute con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- deliberazione n. 20 del 10.03.1995
- deliberazione n. 32 del 23.06.1995
- deliberazione n. 51 del 19.07.2000
- deliberazione n. 63 del 03.10.2000
- deliberazione n. 49 del 05.11.2005
- deliberazione n. 13 del 24.02.2006
- deliberazione n. 3 del 07.04.2014

1.2 - LO SCENARIO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente.

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE

DATI AL 31/12/2022 POPOLAZIONE	
Popolazione residente (ab.)	5.911
Nuclei familiari (n.)	2.565

DATI AL 31/12/2022 TERRITORIO E AMBIENTE	
Circoscrizioni (n.)	0
Frazioni geografiche (n.)	0
Superficie Comune (Kmq)	4,16
Superficie urbana (Kmq)	3
Lunghezza delle strade esterne (Km)	26
- di cui in territorio montano (Km)	5
Lunghezza delle strade interne (Km)	SI
- di cui in territorio montano (Km)	SI
Piano urbanistico comunale approvato	SI
Piano urbanistico comunale adottato:	SI

PUO insediamenti produttivi:	NO
- industriali	NO
- artigianali	NO
- commerciali	NO
Piano urbano del traffico:	NO
Piano energetico ambientale comunale:	NO

1.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Categoria e posizione economica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1	0	C.1	2
A.2	0	C.2	0
A.3	0	C.3	3
A.4	0	C.4	3
A.5	0	C.5	1
B.1	1	C.6	5
B.2	0	D.1	2
B.3	0	D.2	1
B.4	0	D.3	2
B.5	0	D.4	1
B.6	0	D.5	0
B.7	1	D.6	0
		D.7	1
		Convenzione Comune Villa di Serio Assistente sociale - cat D	1
TOTALE	2	TOTALE	24

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	24 (compresa assistente sociale in convenzione con il Comune di Villa di Serio)
fuori ruolo n.	0

La distribuzione del personale al 31/12/2022 tra le aree del Comune:

AREA TECNICA		AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	N. in servizio	Categoria	N. in servizio
A	0	A	0
B	1	B	0
C	3	C	1
D	1	D	2
Dir	0	Dir	0
Totale	5	Totale	3
AREA DI VIGILANZA		AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	N. in servizio	Categoria	N. in servizio
A	0	A	0
B	0	B	0
C	3	C	2
D	1	D	0
Dir	0	Dir	0
Totale	4	Totale	2
ALTRE AREE		TOTALE	
Categoria	N. in servizio	Categoria	N. in servizio
A	0	A	0
B	1	B	2
C	6	C	15
D	4	D	8
Dir	0	Dir	0
Totale	11	TOTALE	25

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL , le Posizioni Organizzative al 31/12/2022 risultano essere le seguenti:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile "Affari Generali"	Bonandrini Chiara
Responsabile "Pianificazione e Gestione del Territorio"	Zanetti Matteo
Responsabile "Servizi alla Persona"	Mora Loretta
Responsabile "Polizia Locale"	Sebastiani Fabio
Responsabile "Servizi Finanziari e Tributari"	Togni Marilisa

1.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GLI ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	31/12/2022
Consorzi	nr.	1
Unione di comuni	nr.	0
Società di capitali	nr.	0
Concessioni	nr.	0

LE SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Oneri per l'ente anno 2022	RISULTATI DI BILANCIO
				Ultimo anno disponibile (Anno 2021)
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L. (P.IVA: 03228150169)	http://www.ssvalseariana.org	5,263	193.332,08	6.364,00
UNIACQUE S.P.A. (P.IVA: 03299640163)	http://www.uniacque.bg.it	0,57	28.36,00	19.094.868,00
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (P.IVA: 03300640160)	http://serioserviziambientali.it	17,28	410.007,04	9.305,00
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. (P.IVA : 03534380161)	http://www.comune.leffe.bg.it	3,28	0,00	40.511,00

1.5 INTERVENTI PNRR

Già a partire dal 2021 le amministrazioni locali sono chiamate ad essere “Enti attuatori” dei progetti a valere sulle risorse del PNRR.

Anche il Comune di Ranica ha raccolto e si è preparato ad affrontare la sfida.

L’obiettivo perseguito nell’ambito del programma Next Generation per il Comune di Ranica è quello di realizzare interventi per la ripresa e la resilienza della città, individuando progetti prioritari di qualità, che rivestano un buon grado di fattibilità (tecnica, economica e gestionale) per completare percorsi già avviati e per svilupparne di nuovi, monitorando la corretta e tempestiva attuazione degli interventi finanziati e la loro rendicontazione.

E’ stata pertanto attuata una strategia, strettamente connessa alle linee di mandato, che, partendo dall’analisi puntuale dei progetti e degli interventi avviati, ne ha verificato la candidabilità nell’ambito dei bandi PNRR, individuando quelli prioritari su cui concentrare le attività. Parallelamente sono stati individuati nuovi interventi, utili allo sviluppo della città, con le caratteristiche richieste dai bandi finanziati dai fondi europei.

Fondamentale per la buona riuscita dei diversi interventi è la creazione di un sistema di governante dedicato al PNRR, che comprenda almeno una cabina di regia politica ed una cabina di regia tecnica, che devono essere strettamente connesse, al fine di raggiungere i diversi target imposti dal programma europeo.

Ad oggi, sulla base dei bandi già emanati dallo Stato, il Comune di Ranica è stato destinatario dei seguenti bandi PNRR:

1. Missione 4 - Istruzione e ricerca – Componente 1- Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 : *“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”* – realizzazione sezione primavera per un importo di € 180.000,00;
2. Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 – Investimento 1.2 – Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale – sistemazione appartamenti via Roma per un importo di € 306.000,00 di cui € 180.000,00 derivanti dall’Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana in qualità di Ente Capofila al quale sono stati assegnati i sopraccitati fondi PNRR e, la restante parte, a carico del Comune di Ranica.
3. Art. 1, commi 29-37, legge 27 dicembre 2019, n. 160. decreti ministri 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020 - Fondi per efficientamento energetico per un importo di € 70.000,00.
4. Misura 1.2 Migrazione al Cloud – M1C1 PNRR Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU € 121.992,00;
5. Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – M1C1 PNRR Investimento 1.4 *“Servizi e cittadinanza digitale”* Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU € 155.234,00;
6. Misura 1.4.4 – SPID/CIE Missione 1 Componente 1 del PNRR ” Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU – Investimento 1.4 *“Servizi e cittadinanza digitale”* € 14.000,00;
7. Misura 1.4.5. – Piattaforma Notifiche Digitali – PNRR M1C1 Investimento 1.4 *“Servizi e Cittadinanza Digitale”* Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU € 32.589,00

Sulla base delle analisi ad oggi compiute, e dei bandi ad oggi aperti o di prossima pubblicazione, il Comune di Ranica intende presentare candidature per i seguenti interventi

1. Adeguamento sismico scuola dell'infanzia per € 1.118.000,00;
2. Adeguamento sismico scuola primaria per € 1.427.000,00;
3. Adeguamento statico e messa in sicurezza auditorium per € 150.000,00;
4. Messa in sicurezza via Isonzo € 330.000,00;
5. Messa in sicurezza per rischio idraulico torrente Riolo per € 380.000,00;
6. Misura 1.4.3. App IO Missione 1 Componente 1 del PNRR " Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale € 5.831,00;
7. Misura 1.4.3. PagoPa - Missione 1 Componente 1 del PNRR " Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza € 25.710,00;

SEZIONE 2

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NOTA INTEGRATIVA

Comune di RANICA
Provincia di Bergamo

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenuti. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione. E' doveroso premettere che anche l'anno 2022, così come il 2020 e 2021, è stato caratterizzato, seppure con minor impatto, dall'emergenza pandemica da Covid-19; tuttavia il lento affievolirsi della pressione sull'economia derivante dalla pandemia è stato sostituito dalle tensioni conseguenti allo scoppio del conflitto in Ucraina, con il rafforzamento dell'aumento dei prezzi delle materie prime e delle fonti energetiche, che già a fine 2021 avevano manifestato i primi rincari, che hanno pesantemente condizionato la gestione, con riflessi sulle attività comunali e, di conseguenza, sui risultati evidenziati nel rendiconto.

1. IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione su previsione iniziale	% di realizzazione su previsione definitiva
	Avanzo di amministrazione		1.145.963,31			
	FPV corente	40.196,00	75.102,09			
	FPV capitale	418.580,80	583.893,48			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.779.887,00	2.755.765,00	2.824.473,67	1,02	1,02
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	151.676,00	263.989,83	263.445,47	1,74	1,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	966.456,00	1.048.930,00	887.822,75	0,92	0,85
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.703.000,00	1.036.470,00	734.051,93	0,27	0,71
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-		
TITOLO 6	Accensione prestiti	-	-	-		
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	10.000,00	-	0	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	885.000,00	890.000,00	564.462,86	0,64	0,63
	TOTALE TITOLI	7.496.019,00	6.005.154,83	5.274.256,68	0,70	0,88

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione su previsione iniziale	% di realizzazione su previsione definitiva
	Disavanzo di amministrazione					
TITOLO 1	Correnti	3.885.572,00	4.127.619,18	3.578.232,08	92%	87%
TITOLO 2	In conto capitale	3.166.595,80	2.773.866,53	707.793,44	22%	26%
TITOLO 3	Per incremento di attività finanziarie	-	-	-		
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	7.628,00	8.628,00	7.627,22	100%	88%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	10.000,00	-	0%	0%
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	885.000,00	890.000,00	564.462,86	64%	63%
	TOTALE TITOLI	7.954.795,80	7.810.113,71	4858115,60	61%	62%

1.2 Le variazioni al bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 24/02/2022.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione,

nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossioni e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

Organo (CC GC)	numero	data	Descrizione	Eventuale ratifica (indicare estremi delibera CC)
CC	17	24/03/2022	VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, NONCHÈ AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2022-2024.	
CC	25	28/04/2022	VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	
GC	86	09/06/2022	ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI PER LA FREQUENZA DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI-CRE 2022 E CONTESTUALE VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ADOTTATA D'URGENZA.	N. 37 CC DEL 27/07/2022
CC	39	27/07/2022	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	
GC	117	28/07/2022	VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022 - 2024, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA	N. 47 CC DEL 06/10/2022
CC	45	06/10/2022	VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, NONCHÈ AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2022-2024.	
CC	51	17/11/2022	VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, NONCHÈ AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2022-2024.	

La Giunta ha inoltre adottato, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis, le seguenti deliberazioni di variazione di propria competenza:

numero	data	Descrizione
23	03/03/2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024: VARIAZIONE N. 1 FRA MACROAGGREGATI DEL MEDESIMO PROGRAMMA
58	28/04/2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024: VARIAZIONE N. 2 FRA MACROAGGREGATI DEL MEDESIMO PROGRAMMA
74	26/05/2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024: VARIAZIONE N. 4 FRA MACROAGGREGATI DEL MEDESIMO PROGRAMMA
114	28/07/2022	VARIAZIONE N. 2 AL PEG 2022-2024
155	06/10/2022	VARIAZIONE N. 4 AL PEG 2022-2024
166	20/10/2022	VARIAZIONE N. 5 AL PEG 2022-2024
179	17/11/2022	VARIAZIONE N. 6 AL PEG 2022-2024
196	15/12/2022	VARIAZIONE N. 7 AL PEG 2022-2024

Nel corso dell'esercizio sono stati inoltre effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva, debitamente comunicati al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

numero	data	Descrizione	Comunicazione al C.C.
53	21/04/2022	PRELIEVO N. 1 DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2022	n. 22 del 28/04/2022
148	23/09/2022	PRELIEVO N. 2 DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2022	n. 48 del 17/11/2022
197	15/12/2022	PRELIEVO N. 3 DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2022	n. 1 del 09/02/2023

Nel corso dell'esercizio il responsabile del settore "Servizi Finanziari e Tributari", ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. 267/2000 ha effettuato le seguenti variazioni debitamente comunicate trimestralmente alla Giunta Comunale:

numero	data	Descrizione	Comunicazione alla G.C.
260	31/05/2022	VARIAZIONE N. 1 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	n. 99 del 30/06/2022
269	01/06/2022	VARIAZIONE N. 2 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	n. 99 del 30/06/2022
291	14/06/2022	VARIAZIONE N. 3 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	n. 99 del 30/06/2022
310	28/06/2022	VARIAZIONE N. 4 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	n. 99 del 30/06/2022
364	02/08/2022	VARIAZIONE N. 5 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	n. 153 del 06/10/2022
392	10/08/2022	VARIAZIONE N. 6 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	n. 153 del 06/10/2022
414	02/09/2022	VARIAZIONE N. 7 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	n. 153 del 06/10/2022
468	03/10/2022	VARIAZIONE N. 8 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	n. 208 del 29/12/2022
488	14/10/2022	VARIAZIONE N. 9 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	n. 208 del 29/12/2022
552	10/11/2022	RIAPPROVAZIONE DI ALCUNI ALLEGATI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 A SEGUITO DI MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19/2021 DI CUI AL DM N. 273932 DEL 28 OTTOBRE 2021	n. 208 del 29/12/2022
569	21/11/2022	VARIAZIONE N. 10 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	n. 208 del 29/12/2022
618	01/12/2022	VARIAZIONE N. 11 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	n. 208 del 29/12/2022

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2022, con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 09/03/2023 sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2022.

Nel corso del 2022 è stato applicato risultato di amministrazione per complessivi € 1.145.963,31=, così suddivisi tra i rispettivi vincoli:

Tipo di vincolo	Delibera di applicazione risultato di amministrazione					Totale applicato per tipo di vincolo
	n. 25 CC	n. 86 GC	n. 39 CC	n. 45 CC	n. 51 CC	
	del 28/04/2022	del 09/06/2022	del 27/07/2022	del 06/10/2022	del 17/11/2022	
Accantonato					25.280,00	25.280,00
Vincolato	8.109,14	12.980,00	29.186,52	19.536,50	79.368,79	149.180,95
Destinato ad investimenti				34.650,95		34.650,95
Libero	522.225,91		64.391,74	100.912,55	249.321,21	936.851,41
Totale	530.335,05	12.980,00	93.578,26	155.100,00	353.970,00	1.145.963,31

1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.697.733,38
RISCOSSIONI	(+)	428.490,01	4.333.501,99	4.761.992,00
PAGAMENTI	(-)	906.991,62	3.999.650,64	4.906.642,26
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.553.083,12
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.553.083,12
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.009.049,57	940.754,69	1.949.804,26
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	246.601,52	858.464,96	1.105.066,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			64.237,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.253.936,37
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			2.079.646,80

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo quinquennio:

DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021	2022
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	1.692.418,89	1.617.952,05	2.831.061,42	2.238.035,25	2.079.646,80
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria	1.692.418,89	1.617.952,05	2.831.061,42	2.238.035,25	2.079.646,80

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

GESTIONE RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) NON APPLICATO	(+)	1.092.071,94
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	(+/-)	-39.885,49
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	(-)	124.534,49
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI		1.176.720,94

GESTIONE DI COMPETENZA		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) APPLICATO	(+/-)	1.145.963,31
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	658.995,57
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	5.274.256,68
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	4.858.115,60
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	1.318.174,10
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		902.925,86

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		2.079.646,80
-------------------------------------	--	---------------------

Il risultato, derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell'anno precedente:

Miglioramenti	
per maggiori accertamenti di residui attivi	31.686,41
per economie di residui passivi	124.534,49
	156.220,90
Peggioramenti	
per eliminazione di residui attivi	71.571,90
SALDO della gestione residui	84.649,00

Le economie e i maggiori accertamenti conseguiti tra i residui attivi sono state realizzate nei seguenti titoli di entrata:		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.276,90
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	-148,90
TITOLO 3	Entrate extratributarie	-58,30
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	-58.926,01
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	-29,18
		-39.885,49
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:		
TITOLO 1	Correnti	79.393,26
TITOLO 2	In conto capitale	32.182,67
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	12.958,56
		124.534,49

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	75.102,09
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00
Entrate correnti (Titolo I II e III)	3.975.741,89
Avanzo applicato alla spesa corrente e al rimborso di prestiti	66.575,26
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi contributi agli investimenti 4.02.06)	0,00
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	67.901,45
TOTALE RISORSE CORRENTI	4.049.517,79
Spese titolo I	3.578.232,08
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	7.627,22
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	64.237,73
Fondo anticipazione di liquidità	0,00
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	3.650.097,03
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE	399.420,76
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	734.051,93
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (-)	0
Entrate Titolo VI destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	0,00
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi contributi agli investimenti 4.02.06) (-)	0,00
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	67.901,45
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti	583.893,48
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	1.079.388,05
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	2.465.234,91
Spese Titolo II	707.793,44
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale (-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 (-)	0,00
Spese Titolo III.01	0,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	1.253.936,37
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	1.961.729,81
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CAPITALE	503.505,10
3) LA GESTIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DEI FONDI	
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (+)	
Spese Titolo 3.02 3.03 3.04	
AVANZO EFFETTIVO MOVIMENTAZIONE FONDI	0,00
RISULTATO DI COMPETENZA	
Gestione Corrente	399.420,76
Gestione Capitale	503.505,10
Gestione Fondi	0,00
TOTALE	902.925,86

Si rappresenta inoltre l'equilibrio anche con riferimento alle due nuove componenti, introdotte con il D.M. 01/08/2019.

W1/EQUILIBRIO DI BILANCIO	902.925,86
Risorse accantonate stanziare nel 2022	71.470,00
Risorse vincolate nel bilancio	78.514,75
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	752.941,11
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	- 6.949,16
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	759.890,27

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022	2.079.646,80
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 ⁽⁴⁾	572.132,37
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contezioso	30.000,00
Altri accantonamenti	17.970,00
Totale parte accantonata (B)	620.102,37
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	91.785,59
Vincoli derivanti da trasferimenti	86.624,36
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	-
Totale parte vincolata (C)	178.409,95
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	172.664,41
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.108.470,07
<small>(Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare)</small>	

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno consentito di spenderle;

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;

c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata

destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce. L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3. Infine la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

Si richiamano pertanto di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle diverse componenti del risultato di amministrazione al 31.12.2021, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2022 e successivi.

A) FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. il fondo anticipazioni di liquidità
4. il fondo perdite società partecipate
5. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondo contenzioso)
6. altri accantonamenti

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

A1) Fondo anticipazione liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come modificato dal Decreto del 01.08.2019, dispone che le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di Tesoreria siano registrate tra le accensioni di prestiti.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa (rimborso dei prestiti), di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.

Tipicamente sono attivabili le seguenti tipologie di anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, diverse da quelle di tesoreria:

- le anticipazioni di cui al D.L. 35/2013, al D.L. n. 66/2014 e al D.L. n. 78/2015;
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, D.L. 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Nel corso del 2020 la Corte Costituzionale con sentenza n. 4/2020 ha dichiarato illegittimo l'accantonamento delle risorse ricevute come anticipazioni di liquidità al fondo crediti di dubbia esigibilità: pertanto il D.L. 162/2019 ha modificato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni, mediante una diversa regolamentazione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL).

Con sentenza n. 80/2021 la Corte Costituzionale ha successivamente dichiarato incostituzionale anche l'art. 39-ter del D.L. 162/2019, che consentiva il ripiano del disavanzo da FAL, in trenta anni, consentendo il finanziamento della quota per il rimborso dell'anticipazione mediante l'applicazione della quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte Costituzionale, prevede quindi che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima era 30).

A decorrere dal 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. La suddetta quota è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Sulla modalità di contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità è intervenuta la commissione *Arconet* con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021.

Il Comune di Ranica non ha mai beneficiato di alcuna anticipazione di liquidità di cui sopra e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

A2) Fondo perdite società partecipate:

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata in vigore a pieno regime dal 2018.

Pertanto, dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Tale fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; l'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite.

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

L'articolo 10, comma 6-bis del Dl 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente non ha l'obbligo di procedere con l'accantonamento delle somme a titolo di fondo perdite.

Sul punto la Corte dei Conti Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 112/2022, ha precisato tuttavia che le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022,

in quanto l'art. 10 DL 77/2021 rappresenta una norma derogatoria: in caso contrario verrebbe annullato l'effetto di trascinarsi del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto "manipolativo" del risultato di amministrazione dell'ente partecipante per gli anni successivi al 2021.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, si evidenzia che nessuna delle società partecipate ha subito perdite negli anni passati né si prevede chiudano in perdita per l'anno 2022. Pertanto, non è stato costituito il relativo fondo nel risultato di amministrazione.

A3) Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali)

La determinazione dell'accantonamento al fondo viene svolta sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti: nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso di € 30.000,00 per il pagamento di eventuali potenziali oneri derivanti da sentenze.

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione al prudente apprezzamento della probabilità di soccombenza nei contenziosi in essere, così come stimati dal competente ufficio.

A4) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.

Fino all'esercizio 2018 compreso era prevista la possibilità di calcolare l'accantonamento al FCDE secondo il cosiddetto metodo semplificato: a decorrere dal rendiconto 2019, tuttavia, tale accantonamento può essere calcolato esclusivamente secondo il metodo ordinario: l'eventuale maggiore disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario può essere ripianato in quote costanti, in non più di quindici annualità, dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. 162/2019, inserito in sede di

conversione. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente.

L'art. 107bis del D.L. 18/2020 "Cura Italia", come modificato dall'art. 30bis del DL 41/2021 prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: questa norma è tesa ad evitare che le difficoltà di riscossione derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 incidano sul calcolo dell'FCDE: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Nel rendiconto 2022, in analogia agli anni 2018 - 2021, per gli accertamenti relativi agli anni 2021 e precedenti è stato accantonato l'intero importo residuo (ad eccezione delle entrate per cui è certa la riscossione in quanto avvenuta entro il 14 febbraio 2023), come pure per gli accertamenti derivanti dalla competenza 2022, è stato accantonato l'intero importo non incassato entro la data del 14 febbraio 2023.

In base all'istruttoria effettuata con la metodologia ordinaria, l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ammonta ad € **572.132,37=**.

Dal suddetto calcolo non è emerso un disavanzo da ripianare ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. 162/2019, convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alla metodologia di cui al metodo ordinario prescritto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

CAPITOLO	ART	ANNO CAPITOL O	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO PATRIMONIALE	IMPORTO FCDE AL 31/12/2021	INCASSI 2022 DAL 23/02/2022	INCASSI 2022 dal 01/01/2023 AL 14/02/2023	QUOTA PRESCRITTA NEL 2022	QUOTA ELIMINATA / AUMENTATA NEL 2022	IMPORTO FCDE AL 31/12/2022	NOTE: al netto delle reversali emesse sino al 23/02/2022, già conteggiate per il calcolo FCDE al 31/12/2021 e quelle emesse dal 01/01/2023 al 14/02/2023
1030		2015	1.01.01.08.002	1.3.2.1.1.1.8	17.932,17	23,96	-			17.908,21	
1036	2	2016	1.01.01.06.002	1.3.2.1.1.1.6	0,00		-	62,71		62,71	
1036	2	2017	1.01.01.06.002	1.3.2.1.1.1.6	5.737,11		-			5.737,11	
1036	2	2018	1.01.01.06.002	1.3.2.1.1.1.6	13.192,99	306,17				12.886,82	
1036	2	2019	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	9.934,72	1.910,19	124,38			7.900,15	
1036	2	2020	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	13.699,64	1.340,73	329,90	-3.938,91		8.090,10	
1036	2	2021	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	71.146,00	1.542,99	110,70	25.948,99		95.441,30	
1036	2	2022	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6			385,18	29.739,18		29.354,00	
1510		2010	1.01.01.51.001	1.3.2.1.1.1.51	24.961,29					24.961,29	
1520	1	2015	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	6.936,82	2.470,87	282,20	0,00		4.183,75	
1520	1	2016	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	3.618,28	874,29	116,71	0,00		2.627,28	
1520	1	2017	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	12.823,47	8.222,69	306,35	-902,86		3.391,57	Approvaz ruolo principale 2017. Rideteminazione ruolo princ. 2017 e suppletivo 2016 Coferimenti anno 2016
1520	1	2018	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	6.320,99	2.131,98	45,78	-629,52		3.513,71	Approvaz ruolo principale 2018. Rideteminazione ruolo princ. 2018 e suppletivo 2017 Coferimenti anno 2017
1520	1	2019	1.01.01.61.002	1.3.2.1.1.1.61	14.997,92	4.124,40	87,41	-366,67		10.419,44	Approvaz ruolo principale 2019. Rideteminazione ruolo princ. 2019 e suppletivo 2018 Coferimenti anno 2018
1520	1	2020	1.01.01.61.002	1.3.2.1.1.1.61	23.005,70	4.404,38	119,88	221,91		18.703,35	Approvaz ruolo principale 2020. Rideteminazione ruolo princ. 2020 e suppletivo 2019 Coferimenti anno 2019
1520	1	2021	1.01.01.61.002	1.3.2.1.1.1.61	44.626,96	13.887,92	298,23	-119,58		30.321,23	Approvaz ruolo principale 2021. Rideteminazione ruolo princ. 2021 e suppletivo 2020. Coferimenti anno 2020
1520	1	2022	1.01.01.61.002	1.01.01.61.002			8.074,59	58.807,10		50.732,51	
3060	1	2015	3.02.02.01.001	1.3.2.2.5.2.1	66.642,73	1.300,18	134,07	-230,18		64.978,30	
3060	1	2016	3.02.02.01.001	1.3.2.2.5.2.1	32.496,31	372,57	71,63	-32,95		32.019,16	
3060	1	2017	3.02.02.01.001	1.3.2.2.5.2.1	36.960,88	672,42	58,92	-188,98		36.040,56	
3060	1	2018	3.02.02.01.001	1.3.2.2.5.2.1	22.321,54	988,95	22,88	-1,72		21.307,99	
3060	1	2020	3.02.02.01.001	1.3.2.2.5.2.1	6.866,23	1.074,79				5.791,44	
3060	1	2021	3.02.02.01.001	1.3.2.2.5.2.1	19.040,03	526,90				18.513,13	
3060	1	2022	3.02.02.01.001	1.3.2.2.5.2.1			118,10	4.692,94		4.574,84	
3060	2	2015	3.02.03.01.001	1.3.2.2.5.3.1	12.980,54	13,51	-	-124,07		12.842,96	
3060	2	2016	3.02.03.01.001	1.3.2.2.5.3.1	10.918,91	25,90	-			10.893,01	
3060	2	2018	3.02.03.01.001	1.3.2.2.5.3.1	751,19	15,32	222,60			513,27	
3060	2	2019	3.02.03.01.001	1.3.2.2.5.3.1	17.078,20	179,70	1,77			16.896,73	
3060	2	2020	3.02.03.01.001	1.3.2.2.5.3.1	488,40	-	-			488,40	
3060	2	2021	3.02.03.01.001	1.3.2.2.5.3.1	0,00	-	-			-	
3060	2	2022	3.02.03.01.001	1.3.2.2.5.3.2			-	1.250,72		1.250,72	
3345		2009	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	130,29					130,29	
3345		2014	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	829,73					829,73	
3345		2015	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	671,32					671,32	
3345		2016	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	1.787,52					1.787,52	
3345		2017	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	1.794,48					1.794,48	
3345		2018	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	2.256,48					2.256,48	
3345		2020	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	783,92					783,92	
3800		2014	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	1.161,38					1.161,38	
3800		2015	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	1.161,38					1.161,38	
3800		2016	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	916,51					916,51	
3800		2017	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	4.012,00					4.012,00	
3800		2018	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	1.093,59			-210,46		883,13	
3176		2015	3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	36,19					36,19	
3176		2018	3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	552,00					552,00	
3176		2019	3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	1.842,00					1.842,00	
3180		2010	3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	573,75					573,75	
3180		2011	3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	395,25					395,25	
3180		2017	3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	51,00			-51,00		-	
					515.527,81	46.410,81	10.911,28	-	113.926,65	572.132,37	

A5) Altri accantonamenti

Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale del lavoro:

Nel risultato di amministrazione risultano accantonati i fondi per il rinnovo contrattuale del personale dipendente (dal 2022) il cui contratto per il periodo 2019-2021 è stato sottoscritto in data 16/11/2022

Si evidenziano gli accantonamenti registrati nel risultato di amministrazione:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2021	30.000,00
Utilizzi nel 2022	25.280,00
Accantonamento riferito all'anno 2022	5.000,00
Totale	9.720,00

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alle percentuali stabilite dalla legge in proporzione al personale in servizio, così come stimati dal competente ufficio.

Indennità di fine mandato

Le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

L'importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo è così determinato:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2021	5.333,72
Utilizzi per liquidazione indennità nel corso del 2021 (in caso di fine mandato)	0,00
Accantonamento riferito all'anno 2022	2.916,28
Totale	8.250,00

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione all'indennità annuale del sindaco.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC):

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha quindi introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano

rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre, si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Nel corso del 2021, come pure nel 2022, il Comune di Ranica è stato rispettoso delle condizioni poste dalla normativa, pertanto, non aveva dovuto stanziare il FGDC nel bilancio di previsione 2022: conseguentemente non occorre prevedere l'accantonamento al fondo a garanzia dei debiti commerciali nell'ambito del risultato di amministrazione 2022.

B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Come avvenuto in sede di rendiconti per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 822, della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) è possibile in sede di rendiconto 2022 svincolare le quote di avanzo vincolato riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per finanziare interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

Si elencano pertanto le singole quote vincolate del risultato di amministrazione.

Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili

B1) Sanzioni codice della strada (art. 208, L. 285/92):

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, al totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio per € 11.101,72, nel corso del 2022 è stato applicato al bilancio l'importo di € 3.100,93, per il finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Importo stanziato	Importo impegnato	Importo pagato	Importo da riportare in avanzo vincolato
3111/14	Previdenza complementare PERSEO - Polizia Locale	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
23180/753	Acquisto automezzi e motomezzi PL	269,09	0,00	0,00	269,09
28180/754	Acquisto segnaletica verticale	1.031,84	1.031,84	1.031,84	0,00
	Totale	3.100,93	3.031,84	1.031,84	269,09

Non risultano cancellati i residui passivi (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022).

Nel 2022 sono stati incassati residui per i quali nel rendiconto 2021 era stato considerato il FCDE. L'importo incassato delle contravvenzioni e destinato ai sensi dell'art. 208 della L. 285/92 ammonta a € **2.585,12**. Lo stesso confluisce nell'avanzo vincolato per le seguenti finalità:

- comm 4, lett a) segnaletica stradale: € 646,28
- comm 4, lett b) mobili, attrezzature, autoveicoli, motoveicoli: € 646,28
- comm 4, lett c) manut straord strade: € 1.292,56

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenzia che l'accertamento complessivo per sanzioni al codice della strada ammonta ad € 23.422,79; a tale importo va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate, per un totale di € 5.825,56.

Pertanto, le entrate vincolate ammontano complessivamente ad € 8.798,62, così suddivise in relazione alle destinazioni decise in sede di approvazione del bilancio di previsione con delibera di G.C. n. 8 del 20/01/2022:

Destinazione	Accertamenti 2022 al netto di FCDE
Art. 208, comma 4, lettera a): Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente	2.199,65
Art. 208, comma 4, lettera b): Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia	2.199,65
Art. 208, comma 4, lettera c): Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis)	4.399,30

Si specifica che, ai sensi dell'articolo 66-quinquies del Dl 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada di cui all'art. 208 comma 4 lettera c) possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

Si evidenziano nella tabella seguente le spese finanziate, distinte tra le diverse destinazioni di cui all'art. 208 CDS:

Entrata vincolata 2022 - Lettera a)	Importo stanziato	Spesa finanziata 2022	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm. Vincolato
Cap. 8136/305 - manutenzione segnaletica stradale	4.875,00	2.199,65	2.199,65	0,00
Cap. 28180/754 - acquisto segnaletica verticale	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.875,00	2.199,65	2.199,65	0,00

Entrata vincolata 2022 - Lettera b)	Importo stanziato	Spesa finanziata 2022	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm. Vincolato
Cap. 23180/753 - acquisto automezzi e motomezzi PL	6.625,00	2.199,65	0,00	2.199,65
Cap. 23180/750 - acquisto attrezzature	250,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.875,00	2.199,65	0,00	2.199,65

Entrata vincolata 2022 - Lettera c)	Importo stanziato	Spesa finanziata 2022	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm. Vincolato
Cap. 3111/14 - contributi previdenziali e assistenziali previdenza complementare	2.000,00	1.708,33	0,00	1.708,33
Cap. 1812/10 - indennità servizio ordinario notturno	500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101/703 - manutenzioni straordinarie - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	11.250,00	2.690,97	2.661,45	29,52
Totale	13.750,00	4.399,30	2.661,45	1.737,85

Al 31/12/2022, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 6.791,71, che sommata alla quota di avanzo di amministrazione vincolata al 01/01/2022 e non utilizzata nel corso dell'anno (€ 7.800,79 - relativa alla lett. c) ammonta complessivamente a € 14.592,50 ed è destinata alle seguenti finalità (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio):

- comm 4, lett a) segnaletica stradale: € 646,28
- comm 4, lett b) mobili, attrezzature, autoveicoli, motoveicoli: € 3.115,02
- comm 4, lett c) manut straord strade e previdenza complementare: € 10.831,20 (di cui € 1.708,33 per la previdenza complementare).

B2) Sanzioni codice della strada (art. 142 comma 12bis, L. 285/92),

Ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni), sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, con esclusione delle strade in concessione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale del

30/12/2019 relativo all'approvazione dei modelli di relazione per certificare tali incassi, con le relative modalità di adempimento (si precisa che la certificazione in questione riguarda le somme incassate, mentre nella presente relazione si evidenziano le somme accertate).

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, si segnala che nel corso del 2022 non risultano emesse sanzioni del Cds ai sensi dell'art. 142-12bis, del D.Lgs 30/04/1992 n. 285.

B3) Quota pari al 10% degli incassi relativi alle vendite di immobili:

come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi dal 2018 della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune di Ranica non si è avvalso della possibilità di cui sopra.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio, nel corso del 2022 non è stata applicata al bilancio.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2022 (quota 10% vendita immobili)	Importo Entrata accertata nel 2022	Spesa finanziata 2022	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 4035 - trasformazione diritto di superficie	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio (€ 32.784,76), nel corso del 2022 non è stata applicata al bilancio.

Al 31/12/2022, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti (€ 32.784,76), che dalla gestione di competenza, ammonta complessivamente ad € **33.784,76**= (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B4) Entrate da permessi di costruire (al netto della quota pari al 10% per abbattimento barriere architettoniche).

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Pertanto, a decorrere dall'esercizio 2018 tale tipologia di entrata deve essere considerata a natura vincolata e non destinata.

Si evidenzia che l'art. 109 comma 2 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" ha previsto la possibilità per gli anni 2020, 2021 e 2022 di utilizzare i proventi in questione, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio (€ 33.481,16), nel corso del 2022 è stato applicato al bilancio l'importo di € 4.808,21, per il finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Importo stanziato	Importo impegnato	Importo FPV 2023	Importo pagato	Importo da riportare in avanzo vincolato
29188/821	Quota OOUU secondaria per edifici di culto	4.808,21	4.808,21	0,00	4.808,21	0,00
	Totale	4.808,21	4.808,21	0,00	4.808,21	0,00

Sono stati inoltre cancellati i seguenti residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022):

Capitolo di bilancio	Descrizione residuo	Importo cancellato da riportare in avanzo vincolato
21501/703	manutenzioni straordinarie - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.252,89
21801/703	manutenzione straordinaria municipio	536,41
24101/706	manutenzione straordinaria scuola materna	121,00
24201/703	manutenzioni straordinarie - istruzione elementare	670,73
24303/703	manutenzione straordinaria edificio scuole medie	607,62
24502/710	manutenzione straordinaria palestra scolastica	24,20
26201/703	manutenzioni straordinarie impianti sportivi	433,12
28101/703	manutenzioni straordinarie - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	46,20
29201/703	manutenzione straordinaria immobili ad uso abitativo	12,00
29604/703	manutenzione straordinaria parchi e giardini	35,00
30201/703	manutenzione straordinaria centro diurno	2.042,50
33501/703	manutenzioni straordinarie - servizio necroscopico e cimiteriale	64,46
	Totale	5.846,13

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2022 (al netto della quota 10% che finanzia l'eliminazione delle barriere architettoniche)	Importo Entrata accertata nel 2022	Spesa finanziata 2022	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 4800 – proventi derivanti da oneri di urbanizzazione	72.647,04	72.647,04	71.328,19	1.318,85
Cap. 4020 – condoni edilizi e sanatoria, opere edilizie abusive	19.213,00	19.213,00	19.213,00	
Totale	91.860,04	91.860,04	90.541,19	1.318,85

Dettaglio delle spese finanziate con oneri di urbanizzazione nel 2022 (al netto della quota del 10% che finanzia l'eliminazione delle barriere architettoniche):

Descrizione Spesa Finanziata anno 2022	Spesa finanziata 2022	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm. Vincolato
Cap. 21501/703 – gestione beni demaniali e patrimoniali	7.000,00	7.000,00	
Cap. 21801/703 – manut. straordinaria municipio	5.000,00	5.000,00	
Cap. 24101/706 – manut. straordinaria sc. materna	3.480,66	3.480,66	
Cap. 24201/703 – manutenzione straordinaria sc. elementari	7.000,00	7.000,00	
Cap. 24303/703 – manut. straordinaria sc. medie	3.461,14	3.461,14	
Cap. 29188/821 – trasferimenti di capitale (8% edifici di culto)	1.318,85	0,00	1.318,85
Cap. 24502/710 – manut. straordinaria palestra scolastica	1.016,87	1.016,87	
Cap. 25101/709 – manut. straord. centro culturale	1.586,00	1.586,00	
Cap. 26201/703 – manut. straord. impianti sportivi	6.722,20	6.722,20	
Cap. 29188/822 – rimborso oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	
Cap. 28101/702 – riqualificazione strade comunali	23.121,68	23.161,68	
Cap. 28101/703 – manutenz. straord. strade	6.107,55	6.107,55	
Cap. 28201/703 – manut. straord. impianti pubblica illuminazione	9.500,00	9.500,00	
Cap. 29201/703 – manut. straord. immobili uso abitativo	6.031,29	6.031,29	
Cap. 29604/703 – manut. straord. parchi e giardini	0,00	0,00	
Cap. 30103/703 - manut. straord. spazi prima infanzia	0,00	0,00	
Cap. 30201/703 – manut. straord. centro diurno	5.513,80	5.513,80	
Cap. 30501/703 – manut. straord. cimitero	5.000,00	5.000,00	
spese di investimento finanziabili con oneri di urbanizzazione e non impegnate	0,00	0,00	0,00
Totale	91.860,04	90.541,19	1.318,85

Al 31/12/2022, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti (€ 5.846,13), sommata alla quota di avanzo di amministrazione vincolata al 01/01/2022 e non utilizzata nel corso dell'anno (€ 28.672,95), che dalla gestione di competenza (€ 1.318,85), al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 35.837,93 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B5) Quota pari al 10% degli incassi da Permessi di costruire, da utilizzare per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per un totale di € 8.071,89

Gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) contengono le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Le singole normative regionali prevedono l'obbligo di vincolare una quota relativa agli oneri derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio, nel corso del 2022 è stato applicato al bilancio l'importo di € 89.468,79, per il finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Importo stanziato	Importo impegnato	Importo FPV 2023	Importo pagato	Importo da riportare in avanzo vincolato
28101/699	eliminazione barriere architettoniche viabilità	10.100,00	8.369,20	0,00	8.369,20	1.730,80
21502/704	eliminazione barriere architettoniche appartamenti via Roma 2	79.368,79	0,00	79.368,79	0,00	0,00
	Totale	89.468,79	8.369,20	79.368,79	8.369,20	1.730,80

Non risultano i residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo

l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022).

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2022	Importo	Spesa finanziata 2022	Importo FPV 2023	Importo impegnato	Economia confluente nel Ris. Amm.
Cap. 4800 – proventi derivanti da oneri di urbanizzazione	8.071,89	8.071,89	7.310,00	0,00	761,89

Al 31/12/2022, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti (€ 1.730,80), che dalla gestione di competenza (€761,89), al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 2.492,69 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B6) vincolo di legge relativo all'utilizzo del fondo funzioni fondamentali DL 34/2020 e successivi rifinanziamenti:

L'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) ha previsto l'istituzione del fondo per le funzioni degli enti locali, destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, ai sensi dell'art. 13 del DL 4/2022 (Sostegni-ter), sono state utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2022 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2022 connesse al Covid-19 anche nel 2022.

Nel corso del 2022 è stato possibile utilizzare le risorse confluite nel risultato di amministrazione 2021 mediante applicazione dello stesso al bilancio di previsione, oltre che per compensare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, anche per la copertura delle maggiori spese connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019 (vedi art. 13 comma 6 del D.L. 4/2022).

Il medesimo articolo 13 prevede la presentazione di una certificazione sull'utilizzo dei fondi Covid-19 attribuiti e non spesi nel 2022, da presentarsi entro il 31/05/2023.

Con riferimento alle somme attribuite e non spese nel 2022 e confluite nel risultato di amministrazione, il modello di certificazione è stato approvato con DM n. 242764 del 18 ottobre 2022.

In ordine al trattamento dei diversi ristori nell'ambito del risultato di amministrazione, si richiamano i chiarimenti intervenuti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ed in particolare:

Faq n. 38 del 8 aprile 2021 - Area pareggio di bilancio: *"Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione.*

I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti";

Si richiamano inoltre le ulteriori faq presenti sul sito del Ministero - Area pareggio di bilancio per il corretto trattamento delle diverse componenti della quota vincolata in questione.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti è confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio l'importo complessivo di € 32.066,02= di cui € 6.528,26= per agevolazioni TARI utenze non domestiche.

Successivamente, a seguito di richiesta di modifica della certificazione covid-19/2021 di cui al DM n. 273932 del 28 ottobre 2021 da parte del MEF, con determina n. 552 RG del responsabile de settore servizi finanziari e tributari sono stati riapprovati alcuni allegati al rendiconto della gestione. Infatti, con la nuova certificazione COVID-19/2021, l'avanzo vincolato derivante da fondi Covid è passato da € 32.066,02= ad € 51.603,02=, così dettagliato:

- Vincolo da legge - QUOTA TARI € 6.528,26
- vincolo da legge - QUOTA FUNZIONI FONDAMENTALI € 45.074,76

Considerato che la modifica dell'avanzo vincolato è avvenuta solo a fine anno, nel corso del 2022 è stata utilizzata anche parte dell'avanzo libero per il finanziamento delle spese rilevanti ai fini Covid, di seguito si elencano le spese sostenute, rientranti nella disciplina Covid

Capitolo bilancio	Descrizione spesa	Importo impegnato	Importo pagato
6333/161	Det. 288/202.- servizio di assistenza educativa per bambini residenti diversamente abili che frequenteranno le attività estive	12.978,87	11.710,46
6374/498	Det. 671/2021 - gestione del servizio di pulizia della palestra comunale e scolastica per la stagione sportiva 2021/2022 mediante l'adozione di misure straordinarie volte a favorire la ripresa delle attività sportive nell'emergenza epidemiologica da COVID-19	9.747,00	9.747,00
10167/428	Det. 626/2022 - integrazione Fondo Sociale di Ambito anno 2022 per permettere il mantenimento dei servizi, facendo fronte all'aumento dei costi di produzione, delle spese fisse e dell'aumento dei bisogni derivanti anche dall'emergenza sanitaria da COVID-19	17.694,00	0,00
10473/491	Det. 767/2021 - gestione del servizio "caffè insieme attivato nel 2021 a seguito dell'impatto della pandemia sulla popolazione in generale ed in particolare sulla popolazione più fragile come i nuclei familiari con persone affette da demenza e Alzheimer	6.000,00	6.000,00
10473/492	Det. 431/2022 - svolgimento e sviluppo dei servizi di accompagnamento protetto (con trasporto) rivolto ad anziani, disabili e persone in condizioni di fragilità in conseguenza della pandemia da coronavirus covid-19	1.057,20	1.057,20
11570/496	Delib CC 26/2022 - agevolazioni TARI utenze non domestiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid 19	6.465,41	0,00
15133/150	Det. 588/2021 - gestione sportello mestieri al fine di attuare iniziative volte a creare occupazione in favore dei giovani e non, occupati e disoccupati. La pandemia ha messo in crisi il lavoro, soprattutto quello delle donne e degli appartenenti alle fasce più deboli della società, giovani, anziani e stranieri. E il rischio ora è quello di un ripiegamento, di una rinuncia al lavoro, di un rifiuto delle dinamiche che portano a cercare e trovare un lavoro	2.318,00	0,00
29601/701	Det. 614/2022 - lavori di realizzazione del secondo accesso carrabile al parco Camozzi. i piani di emergenza legati alle manifestazioni evidenziano la necessità di provvedere ad almeno un ulteriore ingresso/uscita per garantire il deflusso del pubblico in sicurezza e con l'opportuno distanziamento previsto dall'emergenza sanitaria legata al COVID	22.440,00	0,00
	TOTALE	78.700,48	28.514,66

Sono stati inoltre cancellati i seguenti residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non

reimpegnati nell'esercizio 2022):

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Importo impegnato	Importo pagato	Importo eliminato
6333//165	EMERGENZA COVID-19. IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI	3.500,00	2.785,13	714,87
10473/485	BANDO CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 -	51.000,00	48.368,20	2.631,80
	TOTALE	54.500,00	51.153,33	3.346,67

Con riferimento alla gestione di competenza, non si evidenziano movimenti, essendo la gestione riferita solo alle risorse confluite nel risultato di amministrazione.

Si specifica che l'importo vincolato nel risultato di amministrazione è formato esclusivamente dalla quota di risorse TARI on utilizzata, ammontante ad € 62,85, in quanto le spese sostenute nel 2022 rientranti nella disciplina covid (€ 78.700,48), al netto degli importi eliminati a residui per la medesima disciplina (€ 3.346,67) superano l'importo dell'avanzo di amministrazione vincolato al 01/01/2022 per le spese Covid.

B7) vincolo di legge fondo continuità servizi - contributo statale caro bollette (art.27, c. 2, D.L. 17/2022; art. 40, c. 3, D.L. 50/2022; art. 16, c. 1, D.L. 115/2022; art. 5, c. 1, D.L. 144/2022; art. 2, D.L. 179/2022)

Nel 2022 sono stati assegnati € 91.845,95 di contributi straordinari per garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica e gas, riscontrata con riferimento a confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodo omologhi nel 2019. Non rileva la maggiore spesa per utenze finanziata da avanzo libero

Il trasferimento statale assegnato e parzialmente non speso, deve essere conservato nell'avanzo di amministrazione vincolato per la maggiore spesa 2023 delle utenze.

Si specifica che l'importo vincolato nel risultato di amministrazione è formato dalle seguenti componenti specifiche:

RISTORI ANNO 2022	91.845,95	
APPLICAZIONE AVANZO LIBERO	7.228,74	
CONFRONTO SPESA UTENZE 2019 - 2022 (IMPEGNI DI COMPETENZA)		
	2019	2022
METANO	138.621,85	175.038,00
ENERGIA ELETTRICA	191.071,80	224.338,65
TOTALE SPESA UTENZE	331.712,65	401.398,65
TOTALE MAGGIORE SPESA		69.686,00
A DEDURRE MAGGIORE SPESA FINANZIATA DA AVANZO		- 7.228,74
TOTALE MAGGIORE SPESA COPERTA DA TRASFERIMENTI		62.457,26
CONTRIBUTI RICEVUTI		91.845,95
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA VINCOLARE		29.388,69

B8) vincolo di legge relativo alle somme inutilizzate per potenziamento servizi sociali

L'art. 1 comma 792 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha stanziato, a partire dal 2021, delle nuove risorse incrementative del fondo di solidarietà comunale (di

seguito FSC), finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario: il Comune di Ranica ha ricevuto a tale titolo la somma di € 21.500,55.

Con il successivo DPCM del 13 ottobre 2022 sono stati definiti, per il triennio 2022-2024, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio del livello dei servizi offerti e dell'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, da cui è emerso che il Comune di Ranica ha un livello di spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, inferiore al fabbisogno standard monetario (riportato nella colonna C dell'allegato 1 al DPCM): pertanto sulla somma attribuita è stato costituito un apposito vincolo di destinazione per le spese sociali.

B9) Vincoli stabiliti dai principi contabili

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 .

Con riferimento alla lettera a) del citato art. 187 TUEL, i vincoli previsti dal Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

Si riportano pertanto gli approfondimenti con cui sono determinati i rispettivi vincoli previsti dai principi contabili.

Vincolo relativo al credito IVA

Nella contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in

cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

Nel 2022, non sono stati realizzati investimenti finanziati dal debito; pertanto il vincolo calcolato per credito IVA è pari ad € 0,00

B10) Vincoli derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti.

Al 31/12/2022, la quota vincolata del risultato di amministrazione, relativa a mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento degli investimenti è pari a € 0,00.

B11) Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata:

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio (€ 25.621,84), nel corso del 2022 non è stata applicata al bilancio.

Non sono stati inoltre cancellati i residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022).

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti, tra cui sono compresi anche i diversi trasferimenti a destinazione vincolata riconosciuti dallo Stato a favore dell'ente per far fronte alla pandemia (cosiddetti ristori specifici di spesa):

Entrata vincolata	Importo	Spesa finanziata	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 2039 – anno 2022 – trasferimento dallo Stato per adeguamento indennità di funzione Sindaco e amministratori locali (L. 234/2020)	24.350,35	Cap. 1130/80 – anno 2022 – Indennità di funzione al Sindaco e amministratori	19.280,77	5.069,58
Cap. 2036 – anno 2022 – FSC per trasporto scolastico alunni disabili	3.475,44	Anno 2022 – trasporto scolastico alunni disabili	0.00	3.475,44
Cap. 3356 – anno 2022 – Canone Unico	41.614,24	Cap. 1594/501 – anno 2022 – Fondo	24.175,24	17.439,00

Patrimoniale (parte relativa alle occupazioni)		accantonamento restituzione canone unico		
Cap. 6065 – anno 2001 – contributi per erogazione borse di studio	3.098,75	Cap. 50050/930 – anno 2001 – erogazione contributi per borse di studio	0,00	3.098,75
Cap. 6065 – anno 1990 – contributi per erogazione premio fraternità solidarietà	514,60	Cap. 50050/932 – anno 1990 – erogazione contributi per premio fraternità, solidarietà	0,00	514,60
Cap. 6065 – anno 1991 – contributi per erogazione premio fraternità solidarietà	516,46	Cap. 50050/932 – anno 1991 – erogazione contributi per premio fraternità, solidarietà	0,00	516,46
Cap. 6065 – anno 2004 – contributi per erogazione premio fraternità solidarietà	1.500,00	Cap. 50050/932 – anno 2004 – erogazione contributi per premio fraternità, solidarietà	0,00	1.500,00
Totale	75.069,84	Totale	43.456,01	31.613,83

Ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter del D.L. n. 18/2020 è possibile svincolare, anche con riferimento al consuntivo 2022, quote di avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, dovranno essere utilizzate per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19.

Al 31/12/2022, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti (€ 25.621,84), che dalla gestione di competenza (€ 28.138,39), al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 53.760,23 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B12) Vincoli derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

Con riferimento alla gestione delle entrate vincolate in questione, si evidenzia che:

- non ci sono quote provenienti dagli esercizi precedenti e confluite nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2022
- non sono stati cancellati i residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022);
- non risultano movimenti riferiti alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Al 31/12/2022, non risultano vincolate somme nel risultato di amministrazione.

RIEPILOGO FONDI VINCOLATI NEL BILANCIO AL 31/12/2022 (B)

- Elenco A2 (lettera "i" - ultima colonna)

Vincoli stabiliti dalla legge			€	121.174,28
<u>Sanzioni codice della strada</u>		€	14.592,50	
<i>comma 4 lett. a) art 208 CDS</i>	€	646,28		
<i>comma 4 lett. B) art 208 CDS</i>	€	3.115,02		
<i>comma 4 lett. C) art 208 CDS</i>	€	9.122,87		
<i>comma 4 lett. C) art 208 CDS -* Previdenza complementare</i>	€	1.708,33		
<u>Quota 10% incassi derivanti da vendite degli immobili</u>		€	33.784,76	
<u>Permessi di costruire</u>		€	38.330,62	
<i>Entrate destinate ad Abbattimento barriere architettoniche</i>	€	2.492,69		
<i>entrate destinate Edifici di culto</i>	€	1.318,85		
<i>entrate destinate per altre spese investimento</i>	€	34.519,08		
<u>Fondo Funzioni Fondamentali DL 34/2020 e succ. finanziamenti</u>		€	62,85	
<i>Fondo funzioni fondamentali</i>	€	-		
<i>Agevolazioni TARI</i>	€	62,85		
<i>fondo continuità servizi - contributo statale caro bollette</i>		€	29.388,69	
<u>Donazioni da famiglie per attività assistenziali</u>		€	5.014,86	
Vincoli stabiliti dai principi contabili			€	-
Vincoli per trasferimenti		€	57.235,67	€
<i>Indennità di funzione al Sindaco e Amministratori</i>	€	5.069,58		
<i>FSC per trasporto scolastico alunni disabili</i>	€	3.475,44		
<i>PLIS. - fondo cassa enti</i>	€	15.666,86		
<i>Fondo accantonamento restituzione concessioni - canone unico</i>	€	17.439,00		
<i>Contributi premio fraternità, solidarietà</i>	€	11.527,34		
<i>Contributi borse di studio</i>	€	3.098,75		
<i>Contributo Stato adattamento aule didattiche</i>	€	958,70		
Vincoli da indebitamento			€	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente			€	-
Totale			€	178.409,95

C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - Elenco A3

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Con riferimento alla gestione delle entrate destinate in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio (€ 205.815,36), nel corso del 2022 è stato applicato al bilancio l'importo di € 34.650,95, per il finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Importo stanziato	Importo impegnato	Importo pagato	Importo FPV	Importo da riportare in avanzo
29604/705	RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA CONCILIAZIONE	34.650,95	34.650,95	0,00	34.650,95	
	TOTALE	34.650,95	34.650,95	0,00	34.650,95	0,00

Non sono stati cancellati i residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022).

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2022	Importo	Spesa finanziata 2022	Importo FPV 2023	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 4890 – MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Al 31/12/2022, la somma destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti non utilizzata (€ 171.164,41), che dalla gestione di competenza (€ 1.500,00), ammonta complessivamente ad € 172.664,41= (totale colonna "f" del prospetto elenco A3 allegato al conto del bilancio).

D) FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Si segnala che, in relazione all'emergenza relativa alla diffusione del Covid-19, il D.L. 18 del 17/03/2020, all'art. 109 comma 2, ha disposto, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2 TUEL, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

Inoltre, nel 2022 è stata data la possibilità di utilizzare l'avanzo libero anche per finanziare la dimostrata maggiore spesa, tra il 2019 e il 2022, per utenze energia elettrica e gas.

Nel 2022 l'utilizzo dell'avanzo libero è stato destinato per € 7.228,74 al finanziamento della maggiore spesa per utenze energia elettrica e gas e per € 929.622,67 al finanziamento di spese di investimento.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € **1.108.470,07**.

RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI ACCANTONATI (A)	€	620.102,37
FONDI VINCOLATI (B)	€	178.409,95
FONDI DESTINATI (C)	€	172.664,41
FONDI LIBERI (D)	€	1.108.470,07
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (E)	€	2.079.646,80

1.4 Gli equilibri di bilancio.

Gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2022 sono:

- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza.

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie:

- risultato di competenza;
- equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebrica) degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI 2021)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	75.102,09
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.975.741,89
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.578.232,08
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	64.237,73
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	7.627,22
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		400.746,95
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	66.575,26
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	67.901,45
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		399.420,76
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	399.420,76
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		399.420,76
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.079.388,05
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	583.893,48
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	734.051,93
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	67.901,45
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	707.793,44
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.253.936,37
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
'E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		503.505,10
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		503.505,10
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		503.505,10
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		902.925,86
Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio N		71.470,00
Risorse vincolate nel bilancio		78.514,75
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		752.941,11
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	-	6.949,16
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		759.890,27
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		399.420,76
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	66.575,26
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	71.470,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) ⁽²⁾	(-)	6.949,16
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	62.227,27
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		206.097,39

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sopra riportato evidenzia un risultato positivo.

Il risultato di competenza in conto capitale (Z1) dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Il risultato di competenza tra le partite finanziarie in termini di competenza è pari alla differenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

1.5 La gestione di cassa

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2022				2.697.733,38
Riscossioni	+	428.490,01	4.333.501,99	4.761.992,00
Pagamenti	-	906.991,62	3.999.650,64	4.906.642,26
FONDO DI CASSA risultante				2.553.083,12
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2022				2.553.083,12

In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2023 risulta essere quantificata, a seguito delle operazioni intervenute nel 2022, in € 1.670,10, così suddivisi:

entrate da mutui	€ _____
entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione <i>di cui fondi PNRR/PNC</i>	€ 1.670,10 € 0,00
entrate da contributi da privati con vincolo specifico di destinazione	€ _____
altra fonte.....	€ _____

Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2022, si provvede a determinare l'importo della cassa vincolata al 01/01/2023 da comunicare al tesoriere, così come indicato nel seguente riepilogo:

entrate da mutui	€ _____
entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione <i>di cui fondi PNRR/PNC</i>	€ 1.670,10 € 0,00
entrate da contributi da privati con vincolo specifico di destinazione	€ _____
altra fonte.....	€ _____

Si dettaglia l'andamento della liquidità in relazione ai vari titoli di bilancio:

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022				2.697.733,38
TITOLO	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	91.943,72	2.662.376,33	2.754.320,05
II	Trasferimenti	7.730,02	245.908,69	253.638,71
III	Extratributarie	176.184,38	748.831,66	925.016,04
IV	Entrate in c/capitale	150.713,54	113.281,93	263.995,47
V	Entrate da riduzione di			0,00
VI	Accensione di prestiti			0,00
VII	Anticipazioni da istituto			0,00
IX	Entrate per conto di	1.918,35	563.103,38	565.021,73
TOTALE		428.490,01	4.333.501,99	4.761.992,00
TITOLO	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti
I	Correnti	667.687,54	2.980.197,05	3.647.884,59
II	In conto capitale	233.427,00	473.677,46	707.104,46
III	Per incremento attività			0,00
IV	Rimborso Prestiti		7.627,22	7.627,22
V	Chiusura anticipazioni			0,00
VII	Uscite per conto di terzi	5.877,08	538.148,91	544.025,99
TOTALE		906.991,62	3.999.650,64	4.906.642,26
FONDO DI CASSA risultante				2.553.083,12

La legge di bilancio 2022 ha previsto, all'art. 1 comma 636, la proroga a tutto il 2025 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

L'anticipazione di Tesoreria:

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma

17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2025 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Infine, il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Durante l'esercizio 2022 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

1.6 La Gestione dei Residui

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2022, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Oltre alle modalità semplificate introdotte nel principio contabile nel 2019 in relazione alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in caso di appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, il DM 01/09/2021 ha innovato il trattamento dei movimenti relativi ad entrate rateizzate risultanti da atti formali, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione: tale nuova modalità di imputazione ha ovviamente riflessi sull'ammontare del risultato di amministrazione, che si riduce a fronte della reimputazione dei corrispondenti residui.

Recentemente la legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) all'art. 1 comma 222 ha previsto l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro, limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Le comunicazioni agli enti dell'elenco delle quote annullate da parte del concessionario per la riscossione avverrà entro il 30 giugno 2023: pertanto in sede di riaccertamento dei residui alla data del 31/12/2022 tale residui attivi sono stati mantenuti, e verranno sottoposti a

cancellazione, sulla base dei suddetti elenchi, in sede di consuntivo 2023. La procedura di riaccertamento straordinario di tali residui dovrà essere svolta con le modalità di cui al decreto MEF del 14/07/2021, ai sensi del quale, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre, si procederà al riaccertamento straordinario dei residui attivi al 31 dicembre, attraverso:

a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione;

b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;

c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);

d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati all'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio.

L'eventuale maggior disavanzo derivante dall'annullamento parziale potrà essere ripianato in quote costanti per cinque anni a decorrere dall'esercizio 2024.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Tit.	ENTRATE	precedenti al 2018	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE
I	Tributarie	58.900,27	16.446,31	18.531,38	29.627,43	126.171,46	162.097,34	411.774,19
II	Trasferimenti	-	-	-	-	15.666,86	17.536,78	33.203,64
III	Extratributarie	174.170,22	26.892,91	20.795,04	7.943,88	19.861,53	138.991,09	388.654,67
IV	Entrate in c/capitale	-	-	-	386.158,58	107.150,00	620.770,00	1.114.078,58
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria	-	-	-	-	-	-	-
VI	Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria	-	-	-	-	-	-	-
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	145,70	-	33,50	157,50	397,00	1.359,48	2.093,18
	TOTALE	233.216,19	43.339,22	39.359,92	423.887,39	269.246,85	940.754,69	1.949.804,26

Tito lo	SPESE	precedenti al 2018	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE
I	Correnti	7.531,60	600,00	18.829,04	15.377,78	40.396,33	598.035,03	680.769,78
II	In conto capitale	-	13.438,12	74.076,95	5.598,28	37.673,12	234.115,98	364.902,45
III	Per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
IV	Rimborso Prestiti	-	-	-	-	-	-	-
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	-	-	-	-	-	-	-
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	24.319,04	3.800,00	1.652,00	177,50	3.131,76	26.313,95	59.394,25
	TOTALE	31.850,64	17.838,12	94.557,99	21.153,56	81.201,21	858.464,96	1.105.066,48

Si riportano in questa sezione le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

Residuo /anno	Importo	Descrizione	Ragioni della persistenza e fondatezza
T.I.A. - 2010	24.961,29	Ruolo Tariffa Igiene Ambientale	Ruolo coattivo affidato per la riscossione all'AdER
ICI - 2015	17.231,30	Ruolo coattivo ICI per avvisi di accertamento emessi nel 2014	Ruolo coattivo affidato per la riscossione all'AdER
IMU - 2017	5.737,11	Avvisi di accertamento divenuti esecutivi nel 2017	Ruolo coattivo affidato per la riscossione all'AdER
Contravvenzioni CdS anno 2015	77.955,33	Contravvenzioni codice della strada	Ruolo coattivo affidato per la riscossione all'AdER
Contravvenzioni CdS anno 2016	44.710,74	Contravvenzioni codice della strada	Ruolo coattivo affidato per la riscossione all'AdER
Contravvenzioni CdS anno 2017	36.204,35	Contravvenzioni codice della strada	Ruolo coattivo affidato per la riscossione all'AdER

1.7 Le principali voci del conto del bilancio e criteri di valutazione utilizzati

Le risultanze finali del conto del bilancio 2021, per la parte entrata e per la parte spesa, sono sintetizzate:

ENTRATE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Previsione definitiva 2022	Rendiconto 2022	% Scost.
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.421.963,08	2.671.536,19	2.755.765,00	2.824.473,67	102,49%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	919.876,43	217.685,88	263.989,83	263.445,47	99,79%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	591.108,81	773.623,11	1.048.930,00	887.822,75	84,64%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.021.965,35	495.438,49	1.036.470,00	734.051,93	70,82%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					0,00%
Titolo 6 - Accensione di prestiti					0,00%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			10.000,00		0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	473.362,20	551.513,57	890.000,00	564.462,86	63,42%
Utilizzo avanzo di amministrazione			1.145.963,31		0,00%
Fondo pluriennale vincolato			658.995,57		0,00%
TOTALE ENTRATE	5.428.275,87	4.709.797,24	7.810.113,71	5.274.256,68	67,53%

SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Previsione definitiva 2022	Rendiconto 2022	% Scost.
Titolo 1 - Spese correnti	2.985.397,51	3.568.279,85	4.127.619,18	3.578.232,08	86,69%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	513.411,27	1.185.518,70	2.773.866,53	707.793,44	25,52%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					#DIV/0!
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	7.111,69	7.364,95	8.628,00	7.627,22	88,40%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			10.000,00		0,00%
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	473.362,20	551.513,57	890.000,00	564.462,86	63,42%
TOTALE SPESE	3.979.282,67	5.312.677,07	7.810.113,71	4.858.115,60	62,20%

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.

1.7.1 LE ENTRATE

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
IMU	870.953,10	888.217,32	1.068.255,00	1.076.474,58	0,77%
IMU partite arretrate	37.366,40	92.102,17	20.500,00	52.311,23	155,18%
ICI partite arretrate	781,89		52,00	51,23	-1,48%
Imposta comunale sulla pubblicità	32.885,45				0,00%
Addizionale IRPEF	339.747,17	536.206,89	498.000,00	519.315,11	4,28%
Addiz. IRPEF partite arretrate	469,13	410,12	549,00	515,40	-6,12%
TASI	331,00				0,00%
TASI partite arretrate	6.604,00				0,00%
Imposta di soggiorno					0,00%
Altre imposte	9.299,83	4.584,20	4.276,00	4.175,42	-2,35%
TARI	462.571,20	478.998,77	485.000,00	479.643,46	-1,10%
TARI partite arretrate	1.823,61	1.479,73	2.141,00	2.200,26	2,77%
TOSAP					0,00%
Altre tasse	676,06	193,50	959,00	1.083,80	13,01%
Diritti sulle pubbliche affissioni	3.776,00				0,00%
Fondo solidarietà comunale	654.678,24	651.413,03	654.532,00	667.202,63	1,94%
Fondo di solidarietà comunale - quota funzione sociale		17.930,46	21.501,00	21.500,55	0,00%
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.421.963,08	2.671.536,19	2.755.765,00	2.824.473,67	2,49%

IMU

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Si fa presente che a decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti, con nuove definizioni, nuove esenzioni, nuova modalità di definizione delle aliquote agevolate (norma tuttavia non ancora applicabile nemmeno per il 2022). Con la medesima norma è stata soppressa la TASI, unificata nella nuova IMU.

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti all'estero per i quali è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, la riduzione al 50% dell'IMU (per il solo anno 2022 al 37,50%, come disciplinato dall'art. 1 comma 743 della Legge n. 234/2021), e di un terzo per la TARI (è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito).

Il D.Lgs. 146/2021 (art. 5-decies) ha inoltre chiarito che il beneficio dell'abitazione principale spetta ad un solo immobile, scelta dal nucleo familiare, anche nel caso in cui i componenti risiedano in immobili diversi situati anche in comuni differenti. Sul punto è poi intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, che ha stabilito che il diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale prescinde dal nucleo familiare, per cui spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente: gli effetti di questa nuova interpretazione della Corte Costituzionale andranno attentamente valutati in relazione alle singole fattispecie ed agli effetti sul gettito: la Corte precisa che, infatti, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve determinare in alcun modo la possibilità di fruire dell'agevolazione per le "seconde case".

L'IMU rappresenta sicuramente la maggior entrata dell'Ente.

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19, i Comuni, anche a livello di Ambito territoriale, hanno avviato numerosi servizi e iniziative nei propri territori per rispondere alle necessità della popolazione, hanno innovato e rafforzato esperienze già presenti, modificando in maniera flessibile le loro modalità di intervento, finanziati, fino allo scorso anno, da trasferimenti statali. Per rispondere ai nuovi bisogni del territorio, per far fronte alle maggiori spese (costo delle utenze, rinnovo contratto dipendenti, incremento del trasferimento "fondo sociale") ed alle minori entrate, si è reso necessario aumentare di un punto l'aliquota base dell'Imposta Municipale Unica, passando dall'8,6 per mille al 9,6 per mille

Le aliquote 2022 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 7 del 24.02.2022.

Il Regolamento è stato modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 30.07.2021.

Nel 2022 è stata accertata la somma di € 1.076.474,58, al netto della quota di alimentazione al fondo di solidarietà comunale, pari ad € 237.306,66.

RECUPERO EVASIONE IMU - ICI

A decorrere dall'esercizio 2017 il principio contabile 4/2 prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti

formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consente ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura.

Tuttavia tale norma ha subito una limitazione concreta nella sua applicazione a causa della crisi pandemica, in quanto tutta l'attività di accertamento ha subito un rallentamento a seguito della sospensione disposta dal D.L. 18/2020 e ss.mm.ii. per il periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021: inoltre il termine decadenziale per l'emissione degli atti di accertamento scadenti precedentemente il 31/12/2020 è posticipato al 26/03/2021.

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono inoltre state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Nell'anno 2022 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria:

IMU		2022 (accertamenti)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 52.311,23
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 29.354,00

ICI		2022 (accertamenti)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 51,23
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 0,00

TASI

Tributo soppresso e conglobato nell'IMU ai sensi del comma 775 della legge di bilancio 2020.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

In base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, dal 2016 l'accertamento di tale entrata avviene sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale IRPEF per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del

secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2022 le entrate per l'addizionale comunale IRPEF possono essere accertate per un importo pari agli accertamenti del 2020 per addizionale IRPEF, incassati in c/competenza nel 2020 e in c/residui nel 2019). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Si è scelto di attuare la modalità sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

Si precisa che la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni.

Le aliquote 2022 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 6 del 24.02.2022, confermando l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2022 nella misura dello 0,50% e la fascia di esenzione per i redditi non superiori a € 10.000=.

Il Regolamento è stato modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 20.12.2019.

Pertanto l'accertamento 2022 è stato pari ad € 519.315,11.

TARI - RECUPERO EVASIONE TIA/TARSU/ SUPPLETTIVI TARI

Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico finanziario (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24.03.2022).

Con riferimento alla TARI, si segnala che l'Ente nel corso del 2022 ha approvato il PEF basato sulla nuova metodologia MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021.

Le tariffe 2022 sono state approvate in base a tale piano tariffario con deliberazione C.C. n. 26 del 28.04.2022.

Le tariffe 2022 contengono una quota di congruaggio tra i costi 2019 ed i costi 2020, in base alla facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020, avendo il Comune adottato nel 2020 tariffe pari al 2019.

Inoltre, sono state riconosciute agevolazioni alle utenze non domestiche per far fronte alla crisi da Covid -19, il cui importo complessivo è stato calcolato in € 6.465,41.

Sono inoltre state concesse le ulteriori seguenti agevolazioni a favore dei contribuenti ammontanti ad € 1.570,56=, la cui copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale:

(articolo 31 del Regolamento TARI)

- a) fornitura annua gratuita fino a n. 30 sacchi grandi o 60 sacchi piccoli per soggetti portatori di patologie che diano diritto alla fornitura gratuita da parte dell'ASL di pannoloni;
- b) riconoscimento del "bonus sociale" alle utenze domestiche residenti, che versino in condizione di grave disagio economico-sociale, che rientrino nei seguenti parametri:
 - riduzione pari al 50% della quota variabile per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 8.265,00;
 - riduzione del 50% della quota variabile per i nuclei familiari con reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;

- riduzione del 50% della quota variabile per nuclei familiari con 4 o più figli fiscalmente a carico con ISEE non superiore ad euro 20.000,00;

L'entrata relativa alla TEFA dal 2022, ai sensi dell'art. 38bis del D.L. 124/2019, è stata riversata dall'Agenzia delle Entrate direttamente alla Provincia.

A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, riferito alla competenza 2022, di € 50.732,51

L'accertamento è stato pari ad € 479.643,46.

IMPOSTA PUBBLICITA' — Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

COSAP — Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

PUBBLICHE AFFISSIONI Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE — Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti. Il suo importo ammonta ad € 667.202,63.

A fronte di tale contributo è stato determinato dal Ministero un prelievo sull'IMU per alimentare il fondo di solidarietà "comunale", per un importo di €. 237.306,66.

Nell'ambito dell'FSC, nell'anno 2022 sono state assegnati i seguenti contributi:

- art.1, c. 449, lettera d-quinquies, primo periodo, L.232/2016 sviluppo servizi sociali comuni R.S.O. per € 21.500,55;
- art. 1, commi 179-180 L. 234/2021: potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado per € 6.851,70=;
- art. 1 comma 174 l. 234/2021: introduzione di nuovi fondi vincolati al finanziamento dei LEP (livelli essenziali di prestazione) per il trasporto scolastico degli studenti disabili: in caso di mancato utilizzo di tali fondi, il Ministero provvederà al recupero per € 3.475,44.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	903.948,09	201.095,88	243.203,83	254.022,62	4,45%
Trasferimenti correnti da famiglie	5.500,00	1.000,00	6.786,00		-100,00%
Trasferimenti correnti da imprese	10.428,34	15.590,00	14.000,00	9.422,85	-32,69%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private					0,00%
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo					0,00%
TOTALE Trasferimenti correnti	919.876,43	217.685,88	263.989,83	263.445,47	-0,21%

Nell'ambito dei trasferimenti Statali per l'anno 2022, la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto numerosi trasferimenti correnti, soprattutto in ambito sociale, che sono stati attribuiti in corso d'anno mediante appositi decreti ministeriali.

Non è più stato previsto, invece, il fondo per le funzioni degli enti locali, introdotto dall'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) e successivamente dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica.

Le risorse ricevute dall'ente, confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021 e riapplicate anche nel 2022 per far fronte alle esigenze di spese per il 2022 connesse al Covid-19 ed ai rincari energetici, ma non utilizzate, saranno soggette ad apposita certificazione entro il 31/05/2023 e verosimilmente restituite.

Si evidenzia nella tabella sottostante gli importi accertati per il 2022 a titolo di trasferimenti dello Stato:

- Fondo per assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per la copertura dei maggiori costi per le utenze elettriche e del gas, sono stati disposti trasferimenti per € 79.785,35.
- fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità ... € 6.851,70
- fondo per il trasporto degli alunni con disabilità € 3.475,44
- trasferimento per adeguamento indennità di funzione sindaco e amministratori locali (L.234/2020, art. 1, commi da 583 A 587) € 24.350,35
- trasferimento dallo stato per finanziamento assunzione assistente sociale (legge n. 178/2000) € 16.767,68
- Trasferimento risorse minori 0-6 anni.....€ 36.644,03
- Trasferimento per minori entrate canone occupazione Spazi ed aree pubbliche (COSAP) . € 5.579,62
- trasferimento per supporto ai comuni per accesso ad ANPR € 2.000,00
- contributo sulla rata di ammortamento di un mutuo concesso ai sensi della legge n. 65/1987 e s.m.i.:€ 7.220,40
- trasferimento compensativo per minor gettito Addizionale Comunale all'IRPEF:€ 2.387,48
- emergenza COVID ristoro minori entrate ADD.IRPEF):€ 1.851,83
- trasferimento compensativo IMU relativa ad immobili "merce":€ 6.199,05
- trasferimento compensativo IMU relativa ad immobili uso produttivo:€ 24,57

- trasferimento compensativo IMU relativa ad immobili "AIRE":€ 177,30

I trasferimenti della Regione riguardano:

- Contributo dalla regione per attività di Polizia Locale:€ 304,40
- Contributo della regione per "NIDI GRATIS:€ 6.389,44
- Finanziamento centri estivi e contrasto alla povertà educativa € 5.784,81
- contributo della regione per inclusione scolastica disabili negli istituti di scuola secondaria di 2° grado: € 20.548,50.

Altri trasferimenti riguardano:

- Trasferimento dal Ministero dell'Istruzione per fornitura pasti ai docenti delle scuole dell'obbligo A.S. 2021/2022: € 12.210,14=;
- Trasferimento dalla Direzione Generale delle Biblioteche e attività culturali per acquisto libri biblioteca: € 8.732,17=;
- Trasferimento regionale erogato tramite la società Servizi Sociosanitari Valseriana srl per la gestione dei servizi socio-assistenziali:€ 9.422,85
- trasferimento dal distretto commercio€ 2.240,34;
- trasferimento dall'ISTAT per censimento:.....€ 4.162,40

Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento % della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	501.360,92	648.596,80	864.741,00	757.607,33	87,61
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	29.992,13	57.477,13	81.000,00	23.599,79	29,14
Interessi attivi	399,74	116,85	213,00	357,34	167,77
Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-
Rimborsi e altre entrate correnti	59.356,02	67.432,33	102.976,00	106.258,29	103,19
TOTALE Entrate extra tributarie	591.108,81	773.623,11	1.048.930,00	887.822,75	84,64

Anche le entrate extratributarie hanno subito conseguenze in termini di minor gettito a causa della crisi da Coronavirus: per il dettaglio si rimanda all'elenco relativo alle minori entrate riportato nella sezione delle quote vincolate del risultato di amministrazione.

VENDITA DI SERVIZI - Entrata accertata in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accertamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo si riferisce principalmente a:

servizi erogati dagli uffici comunali (diritti di segreteria, carte identità) € 47.303,47=

servizi refezione - pasti a domicilio: € 240.964,48=

servizi prima infanzia: € 22.988,88

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea

documentazione. Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo si riferisce principalmente al canone unico patrimoniale, disciplinato dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che, all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede la sostituzione di TOSAP/COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Detto canone è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2021.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 77 del 26.05.2022

Per l'anno 2022 è stato accertato l'importo complessivo di € 80.943,24, totalmente incassato; di cui € 38.857,00= per la pubblicità ed € 43.086,24= per l'occupazione del suolo pubblico.

Il gettito in questione ha risentito dell'esonero riconosciuto fino al 31 marzo 2022 dal pagamento del CUP e del canone mercatale a favore delle imprese di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o autorizzazioni all'uso del suolo pubblico ad opera della legge di bilancio 2022 (art. 1 commi 706-707): per tale esonero il Comune ha ricevuto un contributo compensativo da parte dello Stato pari ad € 1.862.

Altre poste relative alla gestione dei beni sono le seguenti:

Proventi per la concessione del servizio di distribuzione del metano:	€ 220.000,00=
Fitti reali di fabbricati:	€ 20.096,30=
Proventi da concessione su beni:	€ 43.183,81=
Proventi concessioni cimiteriali:	€ 30.509,82=

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Entrata accertata con riferimento alla data di notifica del verbale ovvero all'incasso dei preavvisi di verbale. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. Ai sensi dell'articolo 66-quinquies del DL 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolate per una quota almeno pari al 50% di quella stanziata a bilancio di previsione, che viene rendicontata con specifica deliberazione, cui si rimanda (G.C. n 8 del 20.01.2022).

L'accertamento per il 2022 è pari ad € 23.422,79

INTERESSI ATTIVI - Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

L'accertamento per il 2022 è pari ad € 357,34.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2020	2021	2022	2022	della col. 4 rispetto
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale	18.647,84	19.900,00	21.000,00	19.213,00	91,49
Contributi agli investimenti	920.048,96	299.702,50	821.970,00	620.770,00	75,52
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	12.696,28	17.697,58	12.000,00	11.850,00	98,75
Altre entrate in conto capitale	70.572,27	158.138,41	181.500,00	82.218,93	45,30
TOTALE Entrate in conto capitale	1.021.965,35	495.438,49	1.036.470,00	734.051,93	70,82

CONTRIBUTI DALLO STATO

I contributi dello Stato sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dallo Stato stesso, anche mediante pubblicazione sugli appositi siti ministeriali. Sono compresi i numerosi trasferimenti riconosciuti a vario titolo a valere sulle risorse del PNRR/PNC, nonché quelli riconosciuti per far fronte al rincaro dei costi energetici.

Si elencano i principali trasferimenti accertati:

- € 70.000= per la realizzazione di opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo è stato utilizzato per i lavori di efficientamento impianto illuminazione pubblica;
- € 25.000= per la realizzazione di opere per la messa in sicurezza di strade;
- € 350.000= per adeguamento - miglioramento sismico della scuola primaria (CUP H25E22000380004: BANDO PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI).

ALTRI CONTRIBUTI

I contributi sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dagli enti erogatori.

Nel 2022 il GAL dei Colli di Bergamo ha assegnato il contributo di € 175.770= per la riqualificazione del parco di Via Conciliazione

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del Documento Unico di Programmazione è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Le corrispondenti entrate sono state accertate con riferimento alla sole alienazioni perfezionate nel corso dell'anno.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del DL 69/2013, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la somma eventualmente non impegnata confluisce nel risultato di amministrazione vincolato).

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 ha previsto che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto

all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Ranica, nel corso del 2022, avendone i requisiti, non ha utilizzato questa possibilità.

Nel corso del 2022 si sono verificate le seguenti entrate:

- € 10.0000 per trasformazione diritto di superficie

ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente; la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Inoltre l'art. 109 comma 2 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" ha previsto la possibilità per gli anni 2020 e 2021 e 2022 (anno inserito dal D.L. n. 4/2022 Sostegni-ter) di utilizzare i proventi in questione, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Nel 2022 sono stati introitati proventi derivanti da permessi di costruire per € 80.718,93=, sanzioni per abusi edilizi per € 19.213=. Detti importi sono stati totalmente utilizzati per finanziare spese di investimento.

PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria.

Sono accertati nell'esercizio in cui avviene il rilascio della concessione al soggetto richiedente. Gli importi accertati nell'anno 2022 ammontano ad € 1.500=.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Nel corso del 2022 non si sono verificate entrate da riduzioni di attività finanziarie.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Nel corso del 2022 non era prevista alcuna accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2022 risulta essere pari ad € 24.550,42.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Tale limite fissa al 10% l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare, l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari allo 0,04%.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Ranica non ha esercitato tale facoltà per il 2022.

L'art. 57 comma *1quater* del D.L. 124/2019 ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 ha introdotto la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Il Comune di Ranica non ha effettuato per l'anno 2022 operazioni di rinegoziazione.

Anticipazioni di liquidità

In base a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art.

119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione. Si ricordano ad esempio:

- le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, (da gestire secondo le indicazioni definite dall'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106);
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, a cui si applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267/2000;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, DL 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Con sentenza n. 80/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 39-ter del D.L. 162/2019, che consentiva il ripiano del disavanzo da FAL, in trenta anni, consentendo il finanziamento della quota per il rimborso dell'anticipazione mediante l'applicazione della quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte Costituzionale, prevede invece che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima era 30).

A tal proposito si richiama la faq n. 47 della Commissione *Arconet* in merito alla corretta contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità ai sensi dell'art 52, comma 1-ter, del D.L. n. 73/2021.

Il comma 597 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) consente agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% ai sensi del DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti, la possibilità di rinegoziare in 30 anni i piani di ammortamento alle condizioni ivi riportate: il MEF ha stabilito il tasso di rinegoziazione per il 2022 è pari al 1,673%.

Il comune di Ranica non ha richiesto anticipazioni di liquidità.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Si rimanda all'apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2020	2021	2022	2022	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Entrate per partite di giro	456.616,29	523.409,97	745.000,00	518.167,68	69,55
Entrate per conto terzi	16.745,91	28.103,60	145.000,00	46.295,18	31,93
TOTALE Entrate	473.362,20	551.513,57	890.000,00	564.462,86	63,42

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

1.7.2 LE SPESE

Titolo 1° - Spese correnti

SPESE CORRENTI	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Redditi da lavoro dipendente	865.809,67	897.841,79	999.420,64	952.111,68	95,27
Imposte e tasse a carico dell'ente	66.714,15	68.112,41	77.373,53	74.574,23	96,38
Acquisto di beni e servizi	1.494.466,34	1.796.185,73	2.294.607,02	2.015.720,00	87,85
Trasferimenti correnti	484.136,24	707.750,93	421.293,26	392.123,22	93,08
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-
Interessi passivi	1.584,69	1.331,43	1.070,00	1.069,16	99,92
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.573,80	14.538,25	6.150,00	3.197,45	51,99
Altre spese correnti	67.112,62	82.519,31	327.704,73	139.436,34	42,55
TOTALE Spese correnti	2.985.397,51	3.568.279,85	4.127.619,18	3.578.232,08	86,69

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, nelle more della definizione della disciplina di dettaglio del Piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021, che sostituisce per gli enti con più di 50 dipendenti, i documenti di programmazioni in materia di personale, con deliberazione n. 106 del 22.07.2021 e successive modificazioni e integrazioni, ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022/2024, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Successivamente, con delibera di G.C. n. 141 del 15.09.2022 ha approvato il PIAO per il triennio 2022-2024. La spesa di personale determinata per l'anno 2022 ai sensi dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ammonta ad €. 861.435,23 pari al 24,07% della spesa corrente: il limite di spesa di personale imposto per l'anno 2022 (€ 940.253,86) risulta essere rispettato (spesa media riferita al triennio 2011-2013).

Si rinvia all'apposita sezione in coda alla presente relazione per l'illustrazione dei vincoli in materia di personale nonché in merito alla realizzazione del programma del fabbisogno di personale.

Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato definito con determinazione dirigenziale n. 483 del 11.10.2022.

Il contratto collettivo decentrato integrativo è stato sottoscritto in data 17.11.2022.

Nel corso del 2022 sono stati erogati gli aumenti previsti dal CCNL siglato in data 16/11/2022 per il triennio 2019-2021 ed è stata riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale, nella misura rispetto, agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), il CCNL 2016/2018 è stato sottoscritto il 17/12/2020.

Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che è stata finanziata nell'anno 2022 anche la quota relativa al fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività imputata all'esercizio successivo mediante il fondo pluriennale vincolato.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Ranica non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997): importo impegnato 2022: € 59.605,29=;
- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all'ente: importo impegnato 2022: € 242,15=;
- Imposta di bollo e registrazione: importo impegnato 2022: € 278,56.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici), che nel corso del 2022 hanno subito rincari ingenti. Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica ecc ecc).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi indennità per i consiglieri e gli amministratori. A riguardo si segnala che il D.L. 124/2019, all'art. 57-quater, attraverso una modifica dell'art. 82 TUEL, prevede un incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti, finanziando la differenza di indennità rispetto alla misura attuale attraverso un fondo statale di 10 milioni di euro annuo, che sarà ripartito con Decreto del Ministero dell'interno.

Rientrano in questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che anche per l'anno 2022 rimane in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto per gli immobili locati dalle pubbliche amministrazioni dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, da ultimo modificato dall'art. articolo 3 comma 4 del decreto-legge n. 198 del 28/12/2022 fino a tutto il 31/12/2023.

Si rilevano le spese per le elezioni nazionali svoltesi nel 2022: per tali poste sono stati accertati al titolo 3° dell'entrata i rimborsi riconosciuti dallo Stato delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Gli impegni sono stati assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio contabile.

Nel corso del 2022 l'ente ha sostenuto anche spese in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, anche nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i più rilevanti sono i seguenti contributi:

- Trasferimento all'istituto comprensivo nell'ambito del diritto allo Studio	€ 51.938,00
- Contributo per gestione sistema bibliotecario di Albino	€ 5.642,00
- Contributi ad associazione ed enti per iniziative culturali	€ 8.563,09
- Trasferimenti per lo sport ed il tempo libero (comprese attività ricreative estive	€ 16.300,00
- Trasferimento all'Oratorio per gestione CRE estivo	€ 3.100,00
- Trasferimento fondo sociale alla società Servizi Sociosanitari Valseriana a R.L	€ 192.207,08
- Trasferimento per acquisto posti in convenzione asili nido private	€ 19.255,84
- Contributi a famiglie per frequenza asili nido	€ 5.000,00
- Trasferimento Fondazione S. Antonio trasporto residenti ed abbattimento rette	€ 8.000,00
- Trasferimento Fondazione S. Antonio per realizzazione progettualità sociali	€ 6.000,00
- Trasferimento ad associazioni per servizio trasporto persone fragili	€ 1.057,20
- Agevolazioni TARI utenze domestiche (bonus sociale per ISEE e forn.gratuita sacchi per patologie)	€ 1.570,56
- Contributo per pagamento rette case di riposo	€ 17.339,90
- Trasferimenti per compartecipazione al servizio SAD	€ 3.851,28
- Trasferimento Parco dei Colli di Bergamo	€ 15.435,81
- Agevolazioni TARI utenze non domestiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria	€ 6.465,41
- Trasferimento al distretto del commercio	€ 3.074,00

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce esclusivamente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, per un totale di € 1.069,16=.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi, per un totale di € 3.197,45=.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 6.609,00= per la quota libera, e pari ad € 5.808,00=per la quota vincolata.

Nella sezione "variazioni" sono riportati i provvedimenti dei prelievi eseguiti.

Fondo di riserva di cassa: con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di

previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL). Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 12.417,00.

Nella sezione "variazioni" sono riportati i provvedimenti dei prelievi eseguiti.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rischi spese legali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo perdite società partecipate: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rinnovi contrattuali: in questa voce sono normalmente accantonate le risorse destinate all'incremento retributivo a seguito della sottoscrizione dei rinnovi contrattuali.

Fondo garanzia debiti commerciali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Versamenti IVA a debito: vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. Nel 2015 è stato introdotto, sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, il meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), nonché quello del reverse charge.

Il Comune di Ranica, con riferimento al proprio volume d'affari per la gestione delle attività commerciali, si trova in regime di liquidazione mensile.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Ranica.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

- refezione scolastica e pasti a domicilio;
- servizi prima infanzia
- impianti sportivi
- utilizzo locali comunali
- servizi biblioteca
- servizio metano
- illuminazione cimiteriale
- servizio idrico integrato
- RID e scambio sul posto

Per l'anno 2022 la gestione IVA dei servizi ha evidenziato un credito al 31/12/2022 pari ad Euro 20.224,00. La dichiarazione IVA verrà presentata entro la scadenza di legge (scadenza tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023).

Titolo 2° - Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE	TREND STORICO				% scostamento
	2020	2021	2022	2022	della col. 4 rispetto
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	510.205,26	1.166.312,19	1.501.209,95	700.373,23	46,65
Contributi agli investimenti	3.206,01	18.779,51	17.920,21	7.420,21	41,41
Altri trasferimenti in conto capitale	-	427,00	-	-	
Altre spese in conto capitale	-	-	1.254.736,37	-	-
TOTALE Spese in conto capitale	513.411,27	1.185.518,70	2.773.866,53	707.793,44	25,52

INVESTIMENTI FISSI LORDI

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale così come previsto nell'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2022 nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24.02.2022, e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 17 del 24.03.2022; n. 45 del 06.10.2022 e n. 51 del 17.11.2022.

Sono inoltre annoverate le spese di progettazione e la voce espropri.

Con riferimento al piano triennale delle opere pubbliche si elencano le opere attivate nel 2022, per le quali sono state impegnate le somme necessarie alla loro realizzazione, imputate secondo esigibilità mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato.

Nella tabella sono altresì indicati gli investimenti attivati a valere sulle risorse del PNRR/PNC, anche se non compresi nel piano triennale delle opere pubbliche:

Descrizione opera pubblica	PNRR/ PNC	Importo impegnato e realizzato (esigibile) nel 2022	Importo rinviato agli anni 2023 e successivi mediante l'FPV
Lavori di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica, lotto VI	no	67.392,70	2.607,30

Sono inoltre incluse le spese relative all'acquisto di immobili. Nel 2022 il Comune di Ranica non ha effettuato acquisizioni immobiliari.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

I contributi più rilevanti sono i seguenti:

- Trasferimento alla Parrocchia 8% oneri urbanizzazione secondaria introitati nel 2021 ...€ 4.808,21
- Trasferimento all'istituto comprensivo di Ranica per il diritto allo studio € 2.612,00

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Nel 2022 non sono state impegnate somme a titolo di rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Per il fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

Non sono state previste spese per incremento di attività finanziarie.

Titolo 4° - Rimborso di prestiti

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni def)	2022 (accertamenti)	
	1	2	3	4	
Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.111,69	7.364,95	8.628,00	7.627,22	88,40
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	
TOTALE Spese per RIMBORSO DI PRESTITI	7.111,69	7.364,95	8.628,00	7.627,22	88,40

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che evidenzia una progressiva riduzione dello stesso:

	2020	2021	2022
Debito residuo al 01/01	€ 46.654,28	€ 39.542,59	€ 32.177,64
Accensione di nuovi prestiti	€ -	€ -	€ -
Rimborso di prestiti	€ 7.111,69	€ 7.364,95	€ 7.627,22
Rinegoziazioni			
Estinzioni anticipate	€ -	€ -	€ -
Debito residuo al 31/12	€ 39.542,59	€ 32.177,64	€ 24.550,42

Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa.

Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro

USCITE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni def)	2022 (accertamenti)	
	1	2	3	4	
Uscite per partite di giro	-	-	-	-	-
Uscite per conto terzi	473.362,20	551.513,57	890.000,00	564.462,86	63,42

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.

1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2022 è pari a:

FPV	2022
FPV – parte corrente	€ 75.102,09
FPV – parte capitale	€ 583.893,48

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese

già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

A decorrere dal 2019 vi è la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La costituzione dell'FPV per i lavori pubblici è consentita in presenza di alcune condizioni legittimanti: le più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

Possono inoltre essere utilizzati i ribassi d'asta per varianti dell'opera, qualora intervenga

formale rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2022
FPV – parte corrente	€ 64.237,73
FPV – parte capitale	€ 1.253.936,37

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

1.7.4 Elenco degli interventi attivati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2022, si rinvia alla relazione del rendiconto, nella sezione dello stato di attuazione delle singole missioni.

1.8 Entrate e spese non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria,
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni, totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Il Comune di Ranica ha provveduto alla rilevazione contabile dei fatti gestionali sotto tre aspetti: finanziario, economico e patrimoniale.

2.1 - Il Conto Economico

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

I proventi, cioè i componenti positivi del conto economico, correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

Gli oneri, cioè i componenti negativi del conto economico, derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento);
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo economico negativo dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

La gestione comprende le operazioni attraverso le quali si vogliono realizzare le finalità dell'ente. I componenti negativi sono riferiti ai consumi dei fattori impiegati, quelli positivi consistono nei proventi e ricavi conseguiti in conseguenza dell'affluire delle risorse che rendono possibile lo svolgimento dei menzionati processi di consumo.

Il conto economico comprende:

- (a) proventi ed oneri, derivanti da impegni ed accertamenti di parte corrente del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato della gestione solo i valori di competenza economica dell'esercizio;
- (b) le sopravvenienze e le insussistenze;
- (c) gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori patrimoniali modificandoli.

Il principio di valutazione applicato al conto economico è quello della competenza economica che, in base al sistema contabile adottato dall'Ente, ha portato:

- ad una valutazione dei proventi: ottenuta rettificando gli accertamenti di parte corrente del bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria;

- ad una valutazione degli oneri: conseguente a rettifiche degli impegni di parte corrente del bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.

Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, in occasione delle scritture di assestamento si considerano, a titolo di esempio, i seguenti componenti positivi e negativi:

- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;

- le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;

- le perdite di competenza economica dell'esercizio;

- le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;

- le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;

- le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;

- le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni del D.Lgs 118/2011.

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, salvo le eccezioni previste dal principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase

dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese. Con particolare riferimento a questo ultimo punto, nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.

Si riportano di seguito i risultati sintetici esposti nel conto economico al 31/12/2022, confrontati con il biennio precedente:

	2020	2021	2022
RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra componenti positivi e negativi della gestione)	- 329.045,36	- 113.972,39	- 199.755,37
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA ATTIVITA' FINANZIARIA	- 1.184,95	- 1.214,58	- 711,82
RETTIFICHE di attività finanziarie			
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	45.631,33	154.625,80	125.417,34
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 284.598,98	39.438,83	- 75.049,85
IMPOSTE	62.735,11	63.339,33	73.189,31
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 347.334,09	- 23.900,50	- 148.239,16

Il risultato dell'esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell'ente in tre aree distinte, al fine di evidenziare:

Il risultato della gestione ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della gestione, pari a complessivi € -199.755,37 è determinato per differenza tra le risorse acquisite attraverso i trasferimenti da altri enti o generate dall'esercizio dell'autonomia tributaria e tariffaria riconosciuta al Comune, da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento della struttura comunale e per l'erogazione dei servizi, dall'altro.

Componenti positivi della gestione:

I proventi corrispondono agli accertamenti di entrata, scorporando l'IVA a debito per le attività gestite in regime di impresa.

L'importo più consistente è costituito dai proventi da tributi, seguito da proventi da trasferimenti e contributi. In merito ai proventi da tributi, si segnala che gli accertamenti derivanti dalla rateizzazione, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria, delle entrate dei titoli 1 e 3 relativi a entrate di competenza economica di esercizi precedenti non determinano la formazione di ricavi/proventi negli esercizi di imputazione delle entrate rateizzate. La rateizzazione dei crediti non incide sulla competenza economica dei relativi ricavi/proventi. Nel Conto economico sono collocati in questa area anche i ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici, nonché i ricavi/proventi dalla vendita dei beni, determinati da canoni di locazione, di occupazione spazi ed aree pubbliche e di concessione di servizi pubblici. Nei proventi derivanti dalla gestione dei beni relativi alle concessioni cimiteriali sono incluse le sole quote di competenza dell'esercizio, mentre sono state sospese le quote di competenza economica di successivi esercizi. I proventi sono

registrati al lordo dell’IVA per le gestioni istituzionali, mentre sono contabilizzati al netto dell’IVA per le gestioni commerciali.

I proventi da trasferimenti e contributi comprendono:

- i proventi da trasferimenti correnti (A3a): comprendono tutti i proventi da trasferimenti correnti all’ente ricevuti da soggetti esterni (pubblici e privati), accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati: (per l’annualità 2022 pari ad € 263.445,47);
- la quota annuale di contributi destinati alla realizzazione di investimenti diretti (A3b), rilevata per un importo proporzionale alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni finanziati da contributi pubblici, per la parte corrispondente ai costi rilevati nel medesimo conto economico, in modo da ottenere la “sterilizzazione” della quota di ammortamento dell’investimento medesimo (per l’annualità 2022 gli “ammortamenti attivi/ricavi pluriennali” sono pari ad € 168.526,50);
- contributi agli investimenti (A3c) contabilizzati: l’importo corrisponde ai contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio (per l’annualità 2022 pari ad € 0,00)

Si precisa che, per la quota non corrispondente a costi contabilizzati nel conto economico, i contributi accertati sulla competenza dell’esercizio 2022 sono stati rilevati tra i risconti passivi, alla voce EIII1. Si segnala, infine, che le concessioni cimiteriali sono imputate pro-quota, portando a risconto passivo la parte non di competenza dell’esercizio.

Gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 “Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)” non determinano la formazione di ricavi. La liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all’articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, non determina la formazione di costi.

Componenti negativi della gestione:

I costi sono commisurati alle spese liquidabili nell’esercizio di riferimento.

Nell’ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell’esercizio.

Particolari annotazioni devono essere segnalate con riferimento agli ammortamenti, quantificati applicando alle consistenze di inventario al 31/12/2022 le percentuali indicate dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, indicate nella sottostante tabella:

Tipologia beni	Coefficient e annuo	Tipologia beni	Coefficiente annuo
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%	Equipaggiamento e vestiario	20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%		
Automezzi ad uso specifico	10%	Materiale bibliografico	5%
Mezzi di trasporto aerei	5%	Mobili e arredi per ufficio	10%
Mezzi di trasporto marittimi	5%	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%

Macchinari per ufficio	20%	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Impianti e attrezzature	5%	Strumenti musicali	20%
Hardware	25%	Opere dell'ingegno – Software prodotto	20%
Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale	2%		

Gli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali ed immateriali, che non trovano riscontro nella contabilità finanziaria, ammontano ad € 906.017,00.

Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20): pari ad € 0,00.

Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno, compresi gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio e i crediti che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

L'accantonamento deve essere almeno pari all'importo necessario a rendere la quota del Fondo svalutazione crediti riguardante i crediti considerati ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione pari all'importo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione. L'accantonamento registrato a conto economico ammonta ad € 56.604,56.

Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo, valutate secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile, in sede di scritture di assestamento: € 0,00.

Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo perdite società partecipate) il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018 e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento esclusivamente alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo: tali accantonamenti ammontano ad € 0,00.

Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP: € 64.166,28.

Il risultato della gestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri finanziari, i proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell'ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi; nelle rettifiche di valore delle attività finanziarie confluiscono gli adeguamenti di valore delle attività patrimoniali con particolare riferimento alla valutazione delle partecipazioni detenute dall'Ente. L'importo di questa sezione è pari a € - 711,82.

Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell'ente (quali le plusvalenze da dismissioni di beni).

Proventi e oneri straordinari

Sono indicate tra i proventi:

- le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell'esercizio precedente, cioè i minori residui rilevabili dal bilancio finanziario, pari ad € 147.605,12.
- le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di ammortamento già calcolate), nel 2021 risultano registrate plusvalenze per € 11.850,00.
- i proventi da permessi di costruire destinati al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito, per € 0,00.
- Le monetizzazioni per € 1.500,00.

Sono indicati tra gli oneri:

- le insussistenze dell'attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui: si registra inoltre una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso", mediante cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati: nel 2022 risultano registrate insussistenze dell'attivo per € 35.537,78 ;
- le minusvalenze patrimoniali, pari ad € 0,00;
- i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo II della spesa che in realtà generano un costo, pari ad € 0,00.

Il risultato dell'esercizio è pari ad € - 148.239,16, al netto delle imposte.

In caso di risultato economico negativo, l'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione:

- sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;
- sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti;
- sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.

In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente

le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura.

A tale proposito si relaziona quanto segue:

Il risultato economico negativo è dovuto, soprattutto, al risultato negativo della gestione ammontante a € -199.755,37; con un incremento, rispetto al 2021 di € 85.782,98.

In particolare, con l'aumento delle prestazioni di servizio (€ 225.971,93), che si sono rese necessarie a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19, per rispondere ai nuovi bisogni del territorio, non si è avuta una corrispondente maggiore entrata (€ 121.002).

Altri maggiori costi, rispetto al 2021, riguardano: gli ammortamenti (€ 17.324,36), il personale (€ 26.170,23).

Nella sezione dei proventi ed oneri straordinari si rileva un aumento di € 17.853,14 di insussistenza dell'attivo, rispetto al 2021.

2.2 Lo Stato Patrimoniale

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Gli inventari, risultano aggiornati grazie ad un sistema di rilevazioni anche informatiche, che consentono l'aggiornamento sistematico degli stessi, allo stato dell'effettiva consistenza del patrimonio.

I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio comunale sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n.118/2011 dall'art. 230 del D.Lgs. n°267/2000, contestualmente ai criteri della prudenza, della continuazione dell'attività, della veridicità e correttezza, di cui alle regole ed ai principi di contabilità generale.

Strumento della contabilità patrimoniale sono gli inventari relativi alle attività e passività del patrimonio.

Il conto del patrimonio è stato redatto recependo dati ed informazioni provenienti dalla contabilità economica, ed evidenziando quanto segue:

ATTIVO:

- Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.
- le immobilizzazioni vengono indicate al netto dei relativi fondi di ammortamento.

PASSIVO:

- le entrate per le concessioni pluriennali (es. concessioni cimiteriali sui loculi) ed i contributi agli investimenti che hanno finanziato le immobilizzazioni vengono contabilizzate nei risconti passivi per la quota non di competenza dell'esercizio e ridotte anno per anno, imputando tra i ricavi del conto economico (alla voce proventi da trasferimenti e contributi) una quota pari alla percentuale di ammortamento dei beni patrimoniali alla cui realizzazione hanno contribuito (è la cosiddetta operazione di "sterilizzazione degli investimenti" che consente di non far gravare sulla determinazione delle tariffe dei servizi le quote di ammortamento relative a beni realizzati con capitali di terzi);
- gli oneri di urbanizzazione che finanziano spese di investimento, in ossequio ai nuovi principi contabili, sono contabilizzati nel patrimonio netto quale quota delle riserve da permessi di costruire.

CONTI D'ORDINE:

nei conti d'ordine sono stati registrati gli impegni relativi al fondo pluriennale vincolato in conto capitale in quanto trattasi di opere in fase di realizzazione nei prossimi esercizi.

Si riportano di seguito i risultati sintetici esposti nel conto del patrimonio al 31/12/2022, confrontati con il biennio precedente:

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO	IMPORTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE		
	2020	2021	2022
Immobilizzazioni immateriali	26.905,82	24.611,10	20.470,88
Immobilizzazioni materiali	24.632.459,82	24.944.331,11	24.765.198,02
Immobilizzazioni finanziarie	1.137.881,32	1.235.375,41	1.348.182,08
Rimanenze			
Crediti	1.122.830,09	957.988,31	1.393.840,90
Attività finanziarie non immobilizzate			
Disponibilità liquide	2.584.776,00	2.706.764,88	2.559.728,70
Ratei e risconti attivi			
Totale	29.504.853,05	29.869.070,81	30.087.420,58

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO	IMPORTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE		
	2020	2021	2021
Patrimonio netto	23.552.585,26	23.784.317,26	23.805.568,80
Fondi rischi ed oneri	53.032,90	65.333,72	47.970,00
Debiti	850.735,20	1.359.847,90	1.180.992,36
Ratei e risconti attivi	5.048.499,69	4.659.571,93	5.052.889,42
Totale	29.504.853,05	29.869.070,81	30.087.420,58

Il patrimonio netto dell'esercizio 2022 chiude con un incremento della propria consistenza finale rispetto a quella iniziale pari ad € 21.251,54.

La variazione non corrisponde perdita di esercizio in quanto la contabilizzazione delle entrate per permessi di costruire non avviene più come ricavi sospesi ma come riserva di capitale (così come chiarito dalla Commissione Arconet nel resoconto del 28/09/2016).

Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all'arco temporale necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie:

• **L'attivo immobilizzato**, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc...) e mobili di proprietà dell'ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo.

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

L'inventario dei beni dell'Ente aggiornato al 31/12/2022 ha generato le risultanze delle immobilizzazioni materiali ed immateriali riportate nell'attivo patrimoniale, le stesse comprendono gli incrementi di valore delle singole immobilizzazioni, le nuove acquisizioni, le dismissioni nonché gli ammortamenti ed alcune correzioni di valore contabilizzate anche nel conto economico.

Si distinguono in particolare, le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni finanziarie.

Immobilizzazioni immateriali:

a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, miglorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato):

b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato)

c) L'avviamento

d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee.

d.1) Rendite

d.2) Usufrutto e nuda proprietà.

d.3) Uso ed abitazione.

d.4) Superficie.

d.5) Enfiteusi

e) Immobilizzazioni in corso: le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Immobilizzazioni Materiali.

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili: alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, o "beni soggetti a tutela", ai sensi dell'art. 139 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.

Per quanto riguarda le partecipazioni, sia azionarie che non azionarie, in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del D.Lgs. 118/2021, ovvero le società del gruppo "bilancio consolidato", la valutazione deve avvenire con il metodo del patrimonio netto (la perdita della società, in percentuale, genera un componente negativo del conto economico e una riduzione della partecipazione azionaria nello stato patrimoniale; in caso di utili, questi incrementano, per la quota di pertinenza, un'apposita riserva del patrimonio netto, incrementando il valore della partecipazione). Qualora ciò non sia possibile, per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.

In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto).

Società partecipata	Quota di partecipazione	Metodo utilizzato	Valore patrimoniale
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L. (P.IVA: 03228150169)	5,263	metodo patrimoniale	8.668,00
UNIACQUE S.P.A. (P.IVA: 03299640163)	0,57	metodo patrimoniale	642.105,06
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (P.IVA: 03300640160)	17,28	metodo patrimoniale	36.122,28
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. (P.IVA : 03534380161)	3,28	metodo patrimoniale	661.286,74
		TOTALE	1.348.182,08

L'attivo corrente, è costituito:

1) dai crediti e dai titoli che non costituiscono immobilizzazioni.

- Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

Tra i crediti di funzionamento viene iscritto anche il credito IVA da inserire nella dichiarazione annuale 2022.

- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
- Disponibilità liquide costituite dal fondo finale di cassa e dai depositi bancari.

2) dai risconti, in quanti assimilabili alle liquidità differite i ratei ed i risconti attivi.

LE PASSIVITÀ

Si riferiscono alle fonti di finanziamento, esposte in ordine decrescente di esigibilità, ossia in funzione delle rispettive scadenze.

Di seguito vengono descritte le diverse voci componenti le passività dello stato patrimoniale:

- il patrimonio netto, che ha scadenza illimitata, è pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale.

Il DM 1 settembre 2021 ha profondamente innovato la rappresentazione del patrimonio netto, prevedendo l'inserimento di nuove voci e una diversa determinazione nonché destinazione di tutte le componenti.

Il patrimonio netto, quindi, a decorrere dall'esercizio 2021, è costituito dalle seguenti poste:

a) fondo di dotazione: Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e può assumere solo valore positivo o uguale a zero. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.

b) le riserve del patrimonio netto: possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.

Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, o per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.

➤ Le riserve disponibili sono costituite da:

- 1) "riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge;
- 2) "riserve da permessi di costruire, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:
 - delle spese correnti;
 - di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.

Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali".

3) "Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.

➤ Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:

1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni.

Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento.

2) "altre riserve indisponibili", costituite:

- a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato.

- dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.

c) risultato economico dell'esercizio: può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

d) risultati economici di esercizi precedenti: può assumere valore positivo o negativo, comprende sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.

Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).

e) riserve negative per beni indisponibili: può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili.

In occasione del rendiconto 2021 erano state effettuate, al termine delle consuete scritture di assestamento e chiusura dell'esercizio 2021 in base al piano dei conti adottato nel corso dell'esercizio 2021 e dopo aver redatto lo Stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema (che costituisce solo un documento di lavoro), le operazioni necessarie ad elaborare lo stato patrimoniale secondo il nuovo schema contabile approvato con il medesimo DM 01/09/2021, attribuendo "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi.

- il fondo rischi e oneri è costituito dal fondo rischi per spese legali, dall'accantonamento per aumenti CCNL e per l'indennità di fine mandato del Sindaco, voci per le quali si trova riscontro nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione; nel fondo è inoltre compresa la somma accantonata relativa ad eventuali quote di patrimonio netto negativo delle società partecipate.

- i debiti in essere alla fine dell'esercizio, distinti in:

Debiti da finanziamento. Sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti rimosse nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. La voce:

- comprende l'esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di altri provvedimenti legislativi;

Debiti verso fornitori. I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Debiti per trasferimenti e contributi.

Altri Debiti.

- Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

3.1 Equilibri costituzionali.

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La commissione Arconet ha chiarito in data 11/12/2019 che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli

equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la questione di massima n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge costituzionale n. 243/2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario.

La Ragioneria Generale dello Stato ha tuttavia chiarito, con la circolare n. 5/2020, mediante un'analisi della normativa costituzionale, che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione, di cui si richiamano in questa sezione le risultanze:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA: € 902.925,86
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO: € 752.941,11
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO: € 759.890,27

3.2 Analisi per indici

In questo paragrafo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018 ha approvato i parametri obiettivi, applicabili a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, basati sugli indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà.

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati con il citato Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018.

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune di Ranica non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato dalla seguente tabella:

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie		
	SI	NO
1) Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		X
2) Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		X
3) Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		X
4) Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		X
5) Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		X
6) Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		X
7) [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		X

Si rinvia altresì al piano degli indicatori e dei risultati attesi, allegato al Rendiconto, di cui all'art. 18bis del D. Lgs. n. 118/2011, come declinati dal decreto del Ministero dell'interno in data 22 dicembre 2015, modificato dal decreto del Ministero dell'interno in data 5 agosto 2022 a decorrere a decorrere dall'esercizio 2023, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025.

3.3 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Alla data del 31/12/2022 non risultano in essere garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente in favore di enti e di altri soggetti.

3.4 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2022, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

3.5 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 103 del 30.06.2022, ha approvato:

1. l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Ranica qui di seguito riportati:

Denominazione	Classificazione	% di partec.	Fondo di dotazione/ capitale sociale
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L.	Società partecipata direttamente	5,263	57.000
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Società partecipata direttamente	17,28	20.000
CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	Ente di diritto pubblico	2,62	3.252.975
UNIACQUE S.P.A.	Società partecipata direttamente	0,57	36.000.000

2. l'elenco degli organismi, enti e società componenti il perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del principio contabile concernente il bilancio consolidato:

Denominazione	Attività svolta/missione	Classificazione	% di part.	Fondo di dotazione /capitale sociale
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L.	Esercizio delle attività inerenti la gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitarie e della tutela dei minori	Società partecipata direttamente	5,263	57.000
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale dei comuni soci	Società partecipata direttamente	17,28	20.000
CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	provvede alla gestione ed alla salvaguardia del Parco	Ente di diritto pubblico	2,62	3.252.975
UNIACQUE S.P.A.	Gestione del servizio idrico integrato	Società partecipata direttamente	0,57	36.000.000

Con delibera consiliare n. 44 del 06.10.2022 è stato approvato il bilancio consolidato 2021.

Con deliberazione n. 48 del 29/09/2017 il consiglio comunale ha adottato il provvedimento di ricognizione straordinaria delle società partecipate il cui esito è stato trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società.

Dagli esiti della citata revisione straordinaria risulta:

- Il mantenimento della partecipazione diretta nelle società
 - ✓ Uniacque s.p.a.
 - ✓ Servizi Sociosanitari Valleseriana s.r.l.
 - ✓ Serio Servizi Ambientali s.r.l.
- La dismissione della partecipazione detenuta nella società Consorzio Territorio e Ambiente Valleseriana s.p.a.;

Con delibera consiliare n. 51 del 16.12.2021 è stato approvato il piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate detenute al 31.12.2020 nel quale risulta confermata la

volontà di dismettere la partecipazione detenuta nella società Consorzio Territorio e Ambiente Valleseriana s.p.a. mediante cessione a titolo oneroso a Uniacque spa. Il termine previsto per la conclusione del procedimento è fissato al 31/12/2021.

Con delibera consiliare n. 56 del 20.12.2022 è stato approvato il piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate detenute al 31.12.2021 nel quale risulta confermata la volontà di dismettere la partecipazione detenuta nella società Consorzio Territorio e Ambiente Valleseriana s.p.a. mediante la liquidazione della stessa. Il termine previsto per la conclusione del procedimento è fissato al 31/12/2023.

Nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Ranica è pubblicato l'elenco delle società partecipate con a fianco di ciascuna di esse indicato l'indirizzo internet di pubblicazione dei propri bilanci, qui riportato:

Ragione sociale	Misure partecipazione	Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione	Durata impegno	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di		Risultati di bilancio			Incarico di amministratore		LINK ALLA SOCIETA'
					n.	trattamento economico	2019	2020	2021	Nominativo	Trattamento economico complessivo	
SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA a R.L. (P.IVA: 03228150169)	5,263%	Esercizio delle attività inerenti la gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitarie e della tutela dei minori	15/06/2005 - 31/12/2050	229.948,50	0	-	16.990,00	12.116,00	6.364,00	Borella Eugenio (presidente)	€ 0,00	http://www.svalseriana.org/
										Polì Clara	€ 0,00	
										Locatelli Imerio	€ 0,00	
UNIACQUE S.P.A. (P.IVA: 03299640163)	0,57%	Gestione del servizio idrico integrato	20/03/2006 - 31/12/2050	30.745,94	0	-	6.492.972,00	15.923.389,00	19.094.868,00	Luca Serughetti (presidente)	€ 20.000,00	http://www.uniacque.bg.it/
										Pierangelo Bertocchi	€ 58.000,00	
										Anna Vernier	€ 10.000,00	
										Elisabetta Ricchiuti	€ 0,00	
Serenella Cadei	€ 0,00											
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (P.IVA: 03300640160)	17,28%	Gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale dei comuni soci	24/03/2006 - 31/12/2025	382.540,45	0	-	14.291,00	26.689,00	9.305,00	Silvio Cerea (amministratore unico)	€ 12.000,00	http://serioserviziambientali.it/
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. (P.IVA: 03534380161)	3,28%	Realizzazione e gestione delle infrastrutture pubbliche degli enti locali nell'ambito territoriale	16/12/2008 - 31/12/2190 in liquidazione volontaria dal 25/01/2022	-	0	-	97.050,00	36.522,00	40.511,00	Mario Morotti (rappresentante legale)	€ 0,00	http://www.comune.leffe.bg.it/ (Sezione Consorzio territorio e Ambiente SPA – Trasparenza)
										Roggeri Ettore	€ 0,00	
										Polì Clara	€ 0,00	
										Mario Morotti (rappresentante legale e liquidatore)	€ 0,00	

3.6 Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Per la verifica dei crediti e debiti reciproci si rimanda alla nota informativa allegata al rendiconto.

3.7 Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti.

È allegato al rendiconto l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile, indisponibile e demaniale dell'ente aggiornato al 31/12/2022.

3.8 Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

Al fine di un'elencazione dettagliata dei diritti reali di godimento a favore del Comune di Ranica, devono essere verificati gli atti di trascrizione in conservatoria, rintracciabili dal portale Sister dell'Agenzia delle Entrate. Tale attività, particolarmente laboriosa, si auspica venga esplicitata nella prossima relazione al rendiconto.

3.9 Spese di personale

La programmazione del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione di G.C. n. 106 del 22.07.2021 e ss.mm.ii., è stata improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Ai sensi del comma 557, art.1, Legge n.296/2006 (finanziaria 2007) gli enti sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale.

Tale limite, come disposto dal D.L. 90/2014, è determinato dalla media triennale 2011/2013.

Tale limite ammonta ad € 940.407,60.

Il Comune di Ranica è stato pertanto rispettoso della normativa relativa al contenimento della spesa di personale nell'anno 2022, come integrata dalle regole di cui al DM 17/03/2020.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2022, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D. Lgs.165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Nel computo della spesa di personale 2022 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2021 e precedenti rinviate al 2022; mentre dovrà escludere quelle spese che, non venendo a scadenza nel 2022, dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015).

Con delibera di G.C. n. 106 del 22.07.2021, il Comune di Ranica ha definito il limite di cui al D.L. 34/2019 (decreto crescita), secondo le modalità applicative disciplinate, in attuazione dell'articolo 33 del medesimo decreto, dal DM 17.03.2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato del comune", pubblicato in G.U. 27.04.2020 n. 108: il Comune si colloca nella fascia "e", ed ha un limite assunzionale pari ad € 924.350,28

La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal DM non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La spesa di personale impegnata nell'anno 2022 risulta così ripartita:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESE DI PERSONALE

tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

OGGETTO	impegnato 2022	
SPESE MACROAGGREGATO 1 (compresi buoni pasto)	952.111,68	(+)
personale in comando da altre amm.ni (1.09)		(+)
IRAP	59.605,29	(+)
TOTALE	1.011.716,97	(=)
SPESE SOGGETTE A RIDUZIONE		
	impegnato 2022	
categorie protette	29.259,87	(-)
personale comandato presso altre amm.ni	-	(-)
rinnovo contrattuale (CCNL2016/2018 - compresi contributi e IRAP)	46.475,18	(-)
rinnovo contrattuale (CCNL2019/2021 - compresi contributi e IRAP)	46.343,08	
assunzioni stagionali (art. 208 C.D.S.)	-	(-)
progetto cantiere scuola lavoro	-	(-)
Incentivi ICI	-	(-)
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	-	(-)
Diritti rogito	-	(-)
Compensi legali	-	(-)
Compensi ISTAT	5.939,74	(-)
Rimborso straordinario elettorale	10.249,32	(-)
Rimborsi utilizzo parziale e temporaneo di personale	1.650,00	(-)
Altro assistente sociale part time 18 ore assunta ai sensi Legge di Bilancio 2021 - L. n. 178 del 30/12/2020, art. 1, commi da 797 a 802	10.364,55	(-)
TOTALE SPESE A RIDUZIONE	150.281,74	(=)
TOTALE SPESA NETTA	861.435,23	(=)

MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013:

940.253,86

3.10 Verifica rispetto obbligo di contenimento spese

Rimane in vigore l'obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per

danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Il Comune di Ranica ha pertanto effettuato la ricognizione delle spese correnti del settore informatico sostenute nel triennio 2013-2015, da cui è emerso che la spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, ammonta ad € 10.960,69.

Nel 2022 la spesa corrente sostenuta per il settore informatico ammonta ad € 7.224,91, così come dimostrato nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	Capitolo	Importo
FORNITURA DI TONER PER NUOVA STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE.	1821/54	226,92
ACQUISTO TONER	1821/54	348,90
ACQUISTO TONER.	1821/54	1.268,31
FORNITURA DI CONSUMABILI (TONER E CARTUCCE) PER STAMPANTI SEGRETERIA, POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA.	1821/54	482,63
FORNITURA SW PER SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO, SEGNATURA DI PROTOCOLLO E NUOVA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA PA DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	1836/297	732,00
SERVIZIO DI REINSTALLAZIONE SOFTWARE "CONCILIA" E ATTIVITÀ DI MAN	1836/297	549,00
CANONI UTILIZZO PIATTAFORMA "COMUNE FACILE - GESTIONE CEDOLE LIBRARIE" -	1836/297	610,00
MANUTENZIONE SW DEI TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2022	1836/297	305,00
REALIZZAZIONE NUOVA PAGINA "SEZIONE PRIMAVERA" ALL'INTERNO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE.	1836/299	732,00
ACQUISTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER ASSESSORI E CONSIGLIERI	1836/300	12,21
RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DEL SINDACO.	1836/300	77,05
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 BIENNALE	1836/300	964,30
RINNOVO SERVIZIO CONTENT FILTER (FILTRO CONTENUTI), ANTI-SPAM, E IDP (INTRUSION DETECTION PREVENTION) E GATEWAY ANTI-VIRUS PER FIREWALL. USG110	1836/300	844,24
ACQUISTO/RINNOVO FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	1836/300	47,95

ACQUISTO 5 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	1836/301	24,40
Limite (50% spesa media 2013-2015): € 10.960,69	TOTALE	7.224,91

3.11 Dati SIOPE

È stata verificata la corrispondenza dei dati SIOPE rilevati dalla banca dati dell'Ente con quella disponibile sull'apposito portale della Banca d'Italia, riscontrando l'allineamento degli importi. Risulta pertanto rispettato l'art. 77quater, comma 11, D.L. 112/2008.

3.12 Debiti fuori bilancio

Alla data del 31.12.2022, sulla base delle attestazioni rilasciate dai responsabili di settore, non si riscontrano debiti fuori bilancio da riconoscere.

3.13 Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

indicatore di tempestività dei pagamenti 2022	-22,25 gg.
importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza	€ 0,00

Si segnala inoltre che con apposita delibera della Giunta Comunale n. 18 del 26.01.2023 è stato determinato l'indicatore finale ritardo annuale dei pagamenti del 2022 di cui alla Legge n. 145/2018 nel seguente modo:

indicatore finale ritardo annuale pagamenti 2022	0,00 gg.
stock di debiti commerciali residui scaduti	€ 0,00